SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 171

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi.

96A6588

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 172

Università di Trieste

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1996.

Approvazione dello statuto dell'Università.

96A6647

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1996.

Conferimento della reggenza dell'incarico di commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle misure antiracket e antiusura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto del 2 novembre 1994;

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 1996 che ha affidato al dott. Emilio del Mese, prefetto di 1ª classe, direttore generale del Servizi civili del Ministero dell'interno, la reggenza dell'incarico di commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle misure antiracket e antiusura, in sostituzione del dott. Giorgio Musio nominato prefetto di Roma;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al dott. Emilio del Mese, prefetto di 1ª classe, direttore generale dei Servizi civili è attribuita, a decorrere dal 20 marzo 1996, la reggenza dell'incarico di commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle misure antiracket e antiusura, con i medesimi poteri e modalità indicate nel decreto del 2 novembre 1994, nelle premesse citato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1996

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1996
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 390

96A6741

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1996.

Nomina del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto del 2 novembre 1994 con il quale è stato nominato il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle misure antiracket per un periodo di tre anni, al fine di affrontare in modo coordinato ed organico la lotto al racket su tutto il territorio nazionale;

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, con la quale sono stati attribuiti al commissario straordinario del Governo per le iniziative antiracket e antiusura nuovi compiti, restando escluse le competenze nel settore della lotta al racket e all'usura delle autorità di pubblica sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 1996, con la quale è stato conferito al dott. Luigi Rossi, prefetto di 1ª classe, l'incarico di commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nella cosiderazione del perdurante interesse dello Stato a che le funzioni di cui al citato decreto 2 novembre 1994 vengano svolte da un commissario straordinario del Governo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al dott. Luigi Rossi, prefetto di 1ª classe, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 1996 l'incarico di commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura con i medesimi poteri e modalità, anche temporali, indicati nel decreto del 2 novembre 1994, nelle premesse citato, come integrati dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1996
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 40

96A6742

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1996.

Nomina del commissario straordinario del Governo per l'immigrazione da Paesi extracomunitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1995 con il quale è stato nominato il commissario straordinario del Governo per l'immigrazione per un periodo di tre anni, al fine di affrontare in modo coordinato ed organico i problemi derivanti dall'immigrazione nel nostro Paese e di sviluppare la collaborazione tra le amministrazioni

dello Stato, regioni, privince e comuni, nonché con gli enti pubblici e privati, associazioni di volontariato e di rappresentanza degli immigrati;

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 1996, con la quale è stato conferito al dott. Corrado Scivoletto, prefetto di 1ª classe, l'incarico di commissario straordinario del Governo per l'immigrazione da Paesi extracomunitari, nella considerazione del perdurante interesse dello Stato a che le funzioni di cui al citato decreto 5 gennaio 1995 vengano disimpegnate per il tramite di un commissario straordinario del Governo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Corrado Scivoletto, prefetto di 1ª classe, è nominato a decorrere dal 29 maggio 1996 commissario straordinario del Governo per l'immigrazione da Paesi extracomunitari, con i medesimi poteri e modalità, anche temporali, indicati nel decreto del 5 gennaio 1995, nelle premesse citato.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1996
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 42

96A6743

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 settembre 1996.

Impegno della somma complessiva di L. 935.946.155 a favore delle regioni e delle province autonome relativa a quote afferenti alle annualità dal 1984 al 1990, dei pregressi limiti d'impegno, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352, art. 15, lettera *c)*, per l'esercizio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 7081, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975 ed, in particolare, l'art. 15, lettera *c)*, che reca limiti d'impegno dal 1976 al 1980;

Vista la legge di bilancio n. 551/1995, per il 1996;

Visto il decreto n. 14 del 31 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1984, foglio n. 169, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 8,5 miliardi, corrispondente alle annualità 1984 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 15 del 3 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1985, foglio n. 344, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 8,5 miliardi, corrispondente alle annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 46 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 171, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 2,008.037 miliardi, corrispondente alle annualità 1986 di limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 63 del 21 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1990, foglio n. 54, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 672.078.000, corrispondente alle annualità 1986 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 47 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 172, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 2,008.037 miliardi, corrispondente alle annualità 1987 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 48 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 173, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 2,008.037 miliardi corrispondente alle annualità 1988 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*,della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 40 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 72, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 354.531.940, corrispondente alle annualità 1988 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 41 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 73, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 1.047.701.880, corrispondente alle annualità 1989 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 42 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 74, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 1.047.701.880, corrispondente alle annualità 1990 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 157090, del 2 luglio 1990, con il quale viene recato l'aumento dell'importo di L. 17.516.611.000, per l'esercizio 1996, al cap. 7081 — sia in termini di competenza che di cassa — relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alle leggi n. 153/1975, art. 6, lettera *a)*, e n. 352/1976, art. 15, lettera *c)*, recanti risorse finanziarie impegnate con i sopraindicati decreti ministeriali Bilancio;

Considerato che relativamente alle annualità dei limiti d'impegno di cui alla legge n. 352/1976, art. 15, lettera *c)*, va nuovamente impegnata, per il 1996, la somma complessiva di L. 935.946.155;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 1996, l'importo complessivo di L. 935.946.155, attinente alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote afferenti alle annualità, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976, dal 1982 al 1988, relativamente ai decreti ministeriali citati in premessa, come di seguito indicati:

ANNUALITÀ 1984

Regione Umbria

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 22.955.000):

mutuo decennale	L.	410.095
Totale ...	L.	410.095

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 20.368.000):

mutuo ventennale	L.	15.285.675
mutuo quindicennale	»	4.999.810
Totale ...	L.	20.285.485

Regione Liguria

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 10.868.000):

mutuo ventennale	L.	10.852.155

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 21,735.000):

mutuo ventennale	»	8.022.075
Totale ...	L.	18.874.230

Regione Friuli-Venezia Giulia

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 6.377.000):

mutuo ventennale	L.	3.678.880
mutuo decennale	»	2.194.010
Totale ...	L.	5.872.890

ANNUALITÀ 1985

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 34.895.000):

mutuo ventennale	L.	1.139.510
mutuo ventennale	»	3.185.560
mutuo decennale	»	46.450
mutuo decennale	»	183.320

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 172.164.000):

mutuo ventennale	»	10.533.660
mutuo ventennale	»	3.797.525
Totale ...	L.	18.886.025

Regione Umbria

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 11.478.000):

mutuo ventennale	L.	3.499.975
mutuo quindicennale	»	2.491.925
mutuo decennale	»	1.922.180

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 22.955.000):

mutuo decennale	»	3.934.025
Totale ...	L.	11.848.105

Regione Valle d'Aosta

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 8.076.000):

mutuo decennale	L.	7.419.210
Totale ...	L.	7.419.210

Provincia autonoma di Bolzano

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 8.050.000):

mutuo ventennale	L.	7.144.040
Totale ...	L.	7.144.040

Provincia autonoma di Trento

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 7.125.000):

mutuo quindicennale	L.	6.334.590
mutuo decennale	»	440.660
Totale ...	L.	6.775.250

ANNUALITÀ 1986

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 34.895.000):

mutuo ventennale	L.	9.237.710

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 69.791.000):

mutuo ventennale	»	69.791.000

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 171.164.000):

mutuo ventennale	»	5.472.885
mutuo decennale	»	2.390.250
Totale	L.	86.891.845

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 99.842.000):

mutuo ventennale	L.	2.117.110
mutuo decennale	L.	884.130
Totale	L.	3.001.240

ANNUALITÀ 1987

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 34.895.000):

mutuo ventennale	L.	4.673.770

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 136.344.000):

mutuo decennale	»	4.363.630
mutuo ventennale	»	128.557.330
mutuo ventennale	»	3.423.040
Totale	L.	141.017.770

Regione Umbria

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 11.478.000):

mutuo ventennale	L.	2.931.425
Totale	L.	2.931.425

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1980 di L. 101.839.000):

mutuo ventennale	L.	27.370.915
mutuo decennale	»	1.530.670
Totale . . .	L.	28.901.585

ANNUALITÀ 1988

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 172.164.000):

mutuo ventennale	L.	65.619.535
Totale . . .	L.	65.619.535

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 99.842.000):

mutuo ventennale	L.	1.236.800
mutuo ventennale	L.	11.964.760
Totale . . .	L.	13.201.560

Regione Toscana

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 48.641.000):

mutuo ventennale	L.	48.641.000
Totale . . .	L.	48.641.000

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 101.839.000):

mutuo ventennale	L.	37.797.985

(limite d'impegno di riferimento 1980 di L. 101.839.000):

mutuo ventennale	»	32.698.290
mutuo decennale	»	2.769.490
Totale . . .	L.	73.265.765

ANNUALITÀ 1989

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 99.842.000):

mutuo ventennale	L.	1.663.450
Totale . . .	L.	1.663.450

Regione Toscana

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 95.082.000):

mutuo ventennale	L.	95.082.000
Totale . . .	L.	95.082.000

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 40.376.000):

mutuo ventennale	L.	34.848.860

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 81.471.000):

mutuo ventennale	»	49.978.845
mutuo ventennale	»	25.408.010

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 101.839.000):

mutuo ventennale	L.	57.136.055

(limite d'impegno di riferimento 1980 di L. 101.839.000):

mutuo ventennale	»	14.213.240
mutuo quindicennale	»	2.572.000
mutuo decennale	»	3.040.085
Totale	L.	184.197.105

ANNUALITÀ 1990

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 34.895.000):

mutuo ventennale	L.	10.423.905
Totale	L.	10.423.905

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 99.842.000):

mutuo ventennale	L.	3.829.275
Totale	L.	3.829.275

Regione Toscana

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 120.030.000):

mutuo ventennale	L.	79.763.365
Totale	L.	79.763.365

Riepilogo totale generale

Piemonte	L.	322.839.080
Emilia-Romagna	»	21.695.525
Toscana	»	223.486.365
Umbria	»	15.189.625
Veneto	»	306.649.940
Valle d'Aosta	»	7.419.210
Bolzano	»	7.144.040
Trento	»	6.775.250
Liguria	»	18.874.230
Friuli-Venezia Giulia	»	5.872.890
Totale	L.	935.946.155

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di L. 935.946.155 a favore delle regioni e province autonome secondo le rispettive quote di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1996.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A6720

DECRETO 6 settembre 1996.

Impegno della somma complessiva di L. 16.580.663.495 a favore delle regioni e delle province autonome relativa alle annualità dal 1983 al 1990, dei pregressi limiti d'impegno, ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153, art. 6, lettera *a)*, per l'esercizio 1995.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge n. 153/1975, concernente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE, per la riforma dell'agricoltura ed, in particolare, l'art. 6, lettera *a)*, che reca limiti d'impegno dal 1974 al 1978;

Vista la legge di bilancio n. 651/1995, per il 1996;

Visto il decreto n. 82 del 25 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1982, foglio n. 242, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1982, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 56 del 24 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1983, foglio n. 117, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1983, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 15 del 31 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1984, foglio n. 170, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1984, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 14 del 3 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1985, foglio n. 342, registro

n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1985, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 43 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 168, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 30,114 miliardi, corrispondente alle annualità 1986, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 44 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 169, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 30,114 miliardi, corrispondente alle annualità 1987, di limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 45 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 170, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 30,114 miliardi, corrispondente alle annualità 1988 di limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 35 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, registro n. 1, foglio n. 69, d'impegno della somma complessiva di lire 2.417.338.755, corrispondente alle annualità 1988 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 36 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 68, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 21.300.739.335, corrispondente alle annualità 1989 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 37 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 67, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 20.391.622.550, corrispondente alle annualità 1990 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 157090, del 2 luglio 1996, con il quale viene recato l'aumento dell'importo di L. 17.516.611.000, per l'esercizio 1996, al cap. 7081 — sia in termini di competenza che di cassa — relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alle leggi n. 153/1975, art. 6, lettera *a)*, e n. 352/1976, art. 15, lettera *c)*, recanti risorse finanziarie impegnate con i sopraindicati decreti ministeriali Bilancio;

Considerato che relativamente ai limiti d'impegno di cui alla legge n. 153/1975, art. 6, lettera *a)*, va nuovamente impegnata la somma complessiva di lire 16.580.663.455, necessaria per il concorso negli interessi su rate dei mutui maturati nel corrente esercizio 1996;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 1996, l'importo complessivo di L. 16.580.663.455 attinente alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote afferenti alle annualità, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975, dal 1980 al 1988, di cui ai decreti ministeriali citati in premessa, come di seguito indicato:

ANNUALITÀ 1982

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 490.000.000):

mutuo ventennale	L.	490.000.000
Totale . . .	L.	490.000.000

ANNUALITÀ 1983

Regione Marche

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 300.000.000):

mutuo ventennale	L.	42.133.135
Totale . . .	L.	42.133.135

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 739.000.000):

mutuo ventennale	L.	739.000.000
Totale . . .	L.	739.000.000

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000):

mutuo ventennale	L.	31.302.630
mutuo decennale	»	4.141.445
mutuo ventennale	»	12.931.450
mutuo decennale	»	1.873.255
Totale . . .	L.	50.248.780

Regione Liguria

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 70.000.000):

mutuo ventennale	L.	70.000.000
Totale . . .	L.	70.000.000

Regione Friuli-Venezia Giulia

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 150.000.000):

mutuo ventennale	L.	50.659.625
mutuo quindicennale	»	11.514.595
mutuo decennale	»	33.735.055
Totale . . .	L.	95.909.275

ANNUALITÀ 1984

Regione Lombardia

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000):

mutuo ventennale	L.	78.471.320
mutuo decennale	»	12.872.070
mutuo ventennale	»	32.304.700
Totale . . .	L.	123.648.090

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000):

mutuo ventennale	L.	34.820.785
mutuo ventennale	»	29.800.780
Totale . . .	L.	64.621.565

Regione Toscana

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 520.000.000):

mutuo ventennale	L.	223.590.035
Totale . . .	L.	223.590.035

Regione Valle d'Aosta

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 50.000.000):

mutuo ventennale	L.	50.000.000
Totale . . .	L.	50.000.000

Provincia autonoma di Bolzano

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 160.000.000):

mutuo ventennale	L.	160.000.000
Totale . . .	L.	160.000.000

Provincia autonoma di Trento

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 140.000.000):

mutuo ventennale	L.	140.000.000
Totale . . .	L.	140.000.000

Regione Marche

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 464.000.000):

mutuo quindicennale	L.	363.413.655
mutuo decennale	»	96.654.420
Totale . . .	L.	460.068.075

Regione Umbria

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 205.000.000):

mutuo ventennale	L.	5.488.905
mutuo quindicennale	»	94.545.555

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 381.000.000):

mutuo ventennale	L.	11.237.445
mutuo quindicennale	»	86.217.235
mutuo decennale	»	24.085.155
Totale . . .	L.	221.574.295

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 897.000.000):

mutuo ventennale	L.	399.106.625
mutuo quindicennale	»	75.959.385
mutuo decennale	»	282.589.735
mutuo novennale	»	5.643.600
mutuo ventennale	»	112.369.160
mutuo quindicennale	»	7.195.390
mutuo decennale	»	13.615.285

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.121.000.000):

mutuo ventennale	»	74.878.810
mutuo decennale	»	5.287.235
Totale . . .	L.	976.645.225

Regione Liguria

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 107.000.000):

mutuo ventennale	L.	107.000.000

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 128.000.000):

mutuo ventennale	»	117.451.670

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 160.000.000):

mutuo ventennale	»	25.096.965
mutuo decennale	»	21.047.510
Totale . . .	L.	270.596.145

ANNUALITÀ 1985

Regione Lombardia

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000):

mutuo ventennale	L.	125.558.810
mutuo decennale	»	3.457.410
Totale . . .	L.	129.016.220

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000):

mutuo decennale	L.	3.559.190
Totale . . .	L.	3.559.190

Regione Toscana

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 784.000.000):

mutuo ventennale	L.	592.634.340

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 958.000.000):

mutuo ventennale	»	786.468.835
mutuo decennale	»	166.527.460
Totale . . .	L.	1.545.630.635

Regione Valle d'Aosta

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 73.000.000):

mutuo ventennale	L.	73.000.000

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 91.000.000):

mutuo ventennale	»	74.973.610
mutuo decennale	»	12.972.530
Totale . . .	L.	160.946.140

Provincia autonoma di Bolzano

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 237.000.000):

mutuo ventennale	L.	206.672.495
mutuo diciannovennale	»	30.327.505

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 322.000.000):

mutuo diciannovennale	»	188.911.065
mutuo quindicennale	»	10.122.180
mutuo decennale	»	81.041.010
Totale . . .	L.	517.074.255

Provincia autonoma di Trento

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 209.000.000):

mutuo ventennale	L.	183.572.630
mutuo diciannovennale	»	25.427.370

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 284.000.000):

mutuo diciannovennale	»	5.834.020
mutuo quindicennale	»	36.444.515
mutuo decennale	»	240.351.920
Totale . . .	L.	491.630.455

Regione Marche

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 300.000.000):

mutuo ventennale	L.	112.110.535
mutuo quindicennale	»	32.126.650

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 721.000.000):

mutuo decennale	L.	51.071.300
mutuo quindicennale	»	61.323.935
Totale . . .	L.	256.632.420

Regione Umbria

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 312.000.000):

mutuo ventennale	L.	102.323.960
mutuo quindicennale	»	132.981.115

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 381.000.000):

mutuo quindicennale	»	250.679.110
Totale . . .	L.	485.984.185

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.121.000.000):

mutuo ventennale	L.	138.369.795
mutuo decennale	»	10.860.845
Totale . . .	L.	149.230.640

ANNUALITÀ 1986

Regione Lombardia

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000):

mutuo ventennale	L.	887.370
mutuo ventennale	»	18.846.760
Totale . . .	L.	19.734.130

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000):

mutuo ventennale	L.	86.013.680
mutuo decennale	»	19.013.680
Totale . . .	L.	105.027.360

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.121.000.000):

mutuo ventennale	L.	98.712.515
mutuo decennale	»	10.008.890
Totale . . .	L.	108.721.405

ANNUALITÀ 1987

Regione Lombardia

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000):

mutuo ventennale	L.	12.839.710
Totale . . .	L.	12.839.710

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000):

mutuo ventennale	L.	33.535.620
Totale . . .	L.	33.535.620

ANNUALITÀ 1988

Regione Lombardia

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000):

mutuo ventennale	L.	26.456.270

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.431.000.000):

mutuo ventennale	»	4.679.540
mutuo ventennale	»	9.401.800
Totale . . .	L.	40.537.610

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000):

mutuo ventennale	L.	221.218.775
Totale . . .	L.	221.218.775

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000):

mutuo ventennale	L.	273.274.135
mutuo ventennale	»	62.535.640
mutuo ventennale	»	4.559.090
Totale . . .	L.	340.368.865

ANNUALITÀ 1989

Regione Lombardia

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 620.000.000):

mutuo ventennale	L.	462.356.445

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 942.000.000):

mutuo ventennale	»	837.648.215

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000):

mutuo ventennale	»	58.957.040
mutuo decennale	»	75.658.480

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000):

mutuo ventennale	»	302.763.760
Totale . . .	L.	1.737.383.940

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 670.000.000):

mutuo ventennale	L.	340.393.780

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 1.020.000.000):

mutuo ventennale	»	887.220.705

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000):

mutuo ventennale	»	83.345.990
mutuo ventennale	»	12.834.200
mutuo ventennale	»	51.468.840
mutuo ventennale	»	7.048.210
Totale . . .	L.	1.382.311.725

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000):

mutuo ventennale	L.	29.055.180
Totale . . .	L.	29.055.180

Regione Toscana

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.197.000.000):

mutuo ventennale	L.	899.134.960
mutuo ventennale	»	294.463.210
Totale . . .	L.	1.193.598.170

ANNUALITÀ 1990

Regione Lombardia

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 620.000.000):

mutuo ventennale	L.	21.995.340

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000):

mutuo ventennale	»	9.068.535

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000):

mutuo ventennale	»	755.319.065

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.431.000.000):

mutuo ventennale	»	145.153.930
mutuo ventennale	»	48.359.055
mutuo ventennale	»	76.500.550
Totale . . .	L.	1.056.396.475

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.235.000.000):		
mutuo ventennale	L.	1.015.426.590
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000):		
mutuo ventennale	»	193.264.330
Totale . . .	L.	1.208.690.920

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 660.000.000):		
mutuo ventennale	L.	30.331.590
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.523.000.000):		
mutuo ventennale	»	322.354.055
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000):		
mutuo ventennale	»	101.688.780
Totale . . .	L.	454.374.425

Regione Toscana

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 520.000.000):		
mutuo ventennale	L.	120.257.025
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.197.000.000):		
mutuo ventennale	»	516.561.035
mutuo ventennale	»	17.416.010
mutuo quindicennale.	»	64.896.315
Totale . . .	L.	719.130.385

Riepilogo totale generale

Lombardia.	L.	3.119.556.175
Piemonte.	»	2.960.627.385
Emilia-Romagna	»	932.385.020
Toscana	»	3.681.949.225
Valle d'Aosta	»	210.946.140
Bolzano	»	677.074.255
Trento	»	631.630.455
Marche.	»	758.833.630
Umbria.	»	707.558.480
Veneto	»	2.463.597.270
Liguria	»	340.596.145
Friuli-Venezia Giulia	»	95.909.275
Totale	L.	16.580.663.455

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di L. 16.580.663.455 a favore delle regioni e delle province autonome, secondo le rispettive quote di cui al precedente art. 1.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1996.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A6721

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Solaria di Poggio a r.l., in Sanremo.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nei confronti della società cooperativa Solaria di Poggio a r.l., con sede in Sanremo, via Ranceri, 19, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessària la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione. 6 marzo 1996:

Decreta:

La società cooperativa Solaria di Poggio a r.l., con sede in Sanremo, costituita per rogito notaio dótt. Vinciguerra Massimo, in data 14 giugno 1983, repertorio n. 7251, registro società 3844, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 3 ottobre 1996

Il direttore reggente: ABBO

96A6722

DECRETO 3 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Le Maule a r.l., in Sanremo.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nei confronti della società cooperativa Le Maule a r.l., con sede in Sanremo, via Roma, 187, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione, 6 marzo 1996;

Decreta:

La società cooperativa Le Maule a r.l., con sede in Sanremo, costituita per rogito notaio dott. Vinciguerra Massimo, in data 10 novembre 1983, repertorio n. 7681, registro società 3950, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 3 ottobre 1996

Il direttore reggente: ABBO

96A6723

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 9 ottobre 1996.

Caratterizzazione tecnica dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di viaggiatori con autobus mod. 711.

IL DIRIGENTE GENERALE
CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Vista la normativa che regola il settore, in particolare il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visti gli accordi bilaterali tra l'Italia ed i Paesi extra CEE sui trasporti stradali internazionali;

Tenuto conto dell'esigenza di regolamentare i trasporti di viaggiatori effettuati tra l'Italia ed i Paesi extra CEE a mezzo di veicoli stradali commerciali ed il transito attraverso i rispettivi territori;

Considerata l'esigenza di conseguire una caratterizzazione tecnica dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di viaggiatori con autobus, in termini di sicurezza contro le contraffazioni;

Decreta:

Art. 1.

Si istituisce il modello 711 «Autorizzazione per il trasporto internazionale di viaggiatori con autobus - Servizio occasionale a porte chiuse -», avente caratteristiche tecniche finali come segue:

stampa su carta con fondino retinato di colore rosa, formato 21 × 29,7 cm, numerazione progressiva e bollo a secco ministeriale.

Art. 2.

Le autorizzazioni per il trasporto internazionale descritte nell'art. 1 verranno utilizzate a datare 1° gennaio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1996

Il direttore generale: BERRUTI

96A6724

DECRETO 9 ottobre 1996.

Caratterizzazione tecnica dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di viaggiatori con autobus mod. 712.

IL DIRIGENTE GENERALE
CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Vista la normativa che regola il settore, in particolare il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visti gli accordi bilaterali tra l'Italia ed i Paesi extra CEE sui trasporti stradali internazionali;

Tenuto conto dell'esigenza di regolamentare i trasporti di viaggiatori effettuati tra l'Italia ed i Paesi extra CEE a mezzo di veicoli stradali commerciali ed il transito attraverso i rispettivi territori;

Considerata l'esigenza di conseguire una caratterizzazione tecnica dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di viaggiatori con autobus, in termini di sicurezza contro le contraffazioni;

Decreta:

Art. 1.

Si istituisce il modello 712 «Autorizzazione per il trasporto internazionale di viaggiatori con autobus -

Servizio occasionale -», avente caratteristiche tecniche finali come segue:

stampa su carta con fondino retinato di colore ocra, formato 21 x 29,7 cm, numerazione progressiva e bollo a secco ministeriale.

Art. 2.

Le autorizzazioni per il trasporto internazionale descritte nell'art. 1 verranno utilizzate a datare 1° gennaio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1996

Il direttore generale: BERRUTI

96A6725

DECRETO 9 ottobre 1996.

Caratterizzazione tecnica dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di viaggiatori con autobus mod. 713.

IL DIRIGENTE GENERALE
CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Vista la normativa che regola il settore, in particolare il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visti gli accordi bilaterali tra l'Italia ed i Paesi extra CEE sui trasporti stradali internazionali;

Tenuto conto dell'esigenza di regolamentare i trasporti di viaggiatori effettuati tra l'Italia ed i Paesi extra CEE a mezzo di veicoli stradali commerciali ed il transito attraverso i rispettivi territori;

Considerata l'esigenza di conseguire una caratterizzazione tecnica dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di viaggiatori con autobus, in termini di sicurezza contro le contraffazioni;

Decreta:

Art. 1.

Si istituisce il modello 713 «Autorizzazione per il trasporto internazionale di viaggiatori con autobus - Servizio occasionale con ingresso a vuoto ed uscite a carico -», avente caratteristiche tecniche finali come segue:

stampa su carta con fondino retinato di colore verde, formato 21 x 29,7 cm, numerazione progressiva e bollo a secco ministeriale.

Art. 2.

Le autorizzazioni per il trasporto internazionale descritte nell'art. 1 verranno utilizzate a datare 1° gennaio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1996

Il direttore generale: BERRUTI

96A6726

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di L'Aquila.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di L'Aquila, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di L'Aquila, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

96A6778

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

96A6779

DECRETO 5 ottobre 1996.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Cosenza della direzione regionale delle entrate per la Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Calabria ha comunicato il mancato funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Calabria - sezione staccata di Cosenza, in data 23 settembre 1996 per la disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Calabria - Sezione staccata di Cosenza, è accertato in data 23 settembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A6747

DECRETO 9 ottobre 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caltanissetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 2685 del 25 settembre 1996 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Caltanissetta ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro autobilistico di Caltanissetta nei giorni 26 e 29 luglio 1996 per gravi cause tecniche a seguito di un guasto alle apparecchiature principali e di riserva e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Caltanissetta nei giorni 26 e 29 luglio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A6727

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 ottobre 1996.

Rettifica del numero dei posti aggiuntivi per medici, assegnati con i decreti ministeriali 20 marzo 1996 e 19 luglio 1996, da ammettere alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1995-96.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1995 con il quale è stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1996 relativo ai posti aggiuntivi;

Visti i decreti ministeriali 24 aprile 1996 e 19 luglio 1996 con i quali sono state apportate modificazioni al predetto decreto ministeriale 20 marzo 1996;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Viste le richieste presentate dalle Università per i fini di cui all'art. 2 del precitato decreto ministeriale 21 dicembre 1995;

Viste le note delle Università degli studi di Chieti, di Milano e di Modena e di Siena con le quali hanno rappresentato di non aver formulato la richiesta nei termini o di essere incorse in meri errori materiali nelle precedenti comunicazioni; o di non aver utilizzato alcuni posti assegnati per la mancata stipula delle convenzioni relative all'acquisizione dei fondi, o di avere esigenza di posti;

Considerato che con decreto ministeriale 20 marzo 1996 è stato assegnato un numero di posti inferiore rispetto a quello richiesto per alcune scuole per le quali le suindicate Università hanno comunicato di non averli utilizzati;

Considerata la necessità di apportare la rettifica alla tabella allegata al decreto ministeriale 20 marzo 1996 ed al decreto ministeriale 19 luglio 1996;

Decreta:

Alla tabella allegata al decreto ministeriale 20 marzo 1996 in premessa citato sono apportate le seguenti modifiche:

Università di Chieti:

Anestesia e rianimazione nella colonna C è soppresso un posto;

Dermatologia e venereologia nella colonna C sono soppressi due posti;

Ematologia nella colonna C sono soppressi due posti;

Igiene e medicina preventiva nella colonna C è soppresso un posto;

Medicina interna nella colonna C è soppresso un posto;

Nefrologia nella colonna C è soppresso un posto;

Oftalmologia nella colonna C è soppresso un posto;

Radiodiagnostica nella colonna C sono soppressi cinque posti;

Reumatologia nella colonna C è soppresso un posto.

Università di Milano:

Cardiologia nella colonna B è aggiunto un posto.

Università di Modena:

Neuropsichiatria infantile nella colonna A sono soppressi tre posti, nella colonna C è aggiunto un posto.

Università di Siena:

Medicina legale nella colonna A è aggiunto un posto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1996

Il Ministro: BERLINGUER

96A6728

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 1° agosto 1996.

Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

D'intesa con il Ministro dell'ambiente;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche;

Visto, tra l'altro, il capo II della stessa legge che disciplina l'organizzazione, le forme e le modalità di gestione del servizio idrico integrato;

Visto, in particolare, l'art. 13 della citata legge che, nel fissare i parametri per la determinazione della tariffa, quale corrispettivo del servizio idrico integrato, dispone che il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato di vigilanza di cui all'art. 21, sentite le autorità di bacino di rilievo nazionale nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, elabori un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento;

Considerato, altresì, che:

la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e che per le successive determinazioni della tariffa stessa si terrà conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio e del tasso di inflazione programmato;

la tariffa è determinata dagli enti locali ed è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, della legge n. 36/1994, sono stati, tra l'altro, fissati:

i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione di acqua, ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 36 del 1994, nonché i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante principi sull'erogazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la proposta 31 luglio 1995 del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche;

Viste le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1996;

Visti i pareri espressi dalle autorità di bacino di rilievo nazionale con deliberazioni dei comitati istituzionali rispettivamente in data 23 gennaio 1996 per l'Autorità di bacino del Tevere, in data 29 gennaio 1996 per le Autorità di bacino dell'Isonzo-Tagliamento-Livenza-Piave-Brenta-Bacchiglione, dell'Arno, dell'Adige, del Liri-Garigliano-Volturno ed in data 5 febbraio 1996 per l'Autorità di bacino del Po;

Considerato che, in vista dell'esame della proposta di metodo tariffario da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Piemonte, quale capofila delle regioni e delle province autonome, ha espresso osservazioni e proposto emendamenti con nota 23 aprile 1996, n. 378, in ordine alla predetta proposta;

Considerato che il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, con delibera del 3 luglio 1996, ha ritenuto di dover esprimere le proprie valutazioni sulle proposte di modifica ed integrazioni contenute nei pareri sopra descritti e di suggerire ulteriori perfezionamenti al metodo a suo tempo presentato;

Viste le osservazioni, formulate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 238 reso nell'adunanza dell'assemblea generale del 19 luglio 1996, parzialmente recepite in sede di riunioni tecniche tenutesi presso la segreteria delle Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista l'intesa con il Ministro dell'ambiente espressa con nota 31 luglio 1996, prot. n. GAB/96/11451;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella riunione del 1° agosto 1996;

Ritenuto che la proposta di metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato elaborata dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche possa essere approvata con le modifiche ed integrazioni di cui al parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 1° agosto 1996;

Decreta:

Articolo unico

È approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Roma, 1° agosto 1996

Il Ministro: DI PIETRO

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1996
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 79

ALLEGATO

METODO NORMALIZZATO PER DEFINIRE LE COMPONENTI DI COSTO E DETERMINARE LA TARIFFA DI RIFERIMENTO

Articolo 1 - Tariffa di riferimento

La tariffa di riferimento del servizio idrico integrato è lo strumento per consentire la realizzazione di adeguati livelli di servizio, per sostenere conseguenti programmi di investimento nell'equilibrio di bilancio, per ottenere il contenimento dei costi al consumo, il miglioramento dell'efficienza della gestione e la tutela dell'interesse dell'utenza.

La tariffa di riferimento, collegata al metodo di controllo tariffario dei "limiti di prezzo", in applicazione della deliberazione CIP n. 34 del 18.12.91, rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni cui l'Ambito deve attenersi nello stabilire la tariffa reale media della gestione.

La tariffa reale media è stabilita dall'Ambito in relazione al modello organizzativo della gestione, alla quantità e alla qualità della risorsa idrica e dal livello di qualità del servizio. La stessa è altresì fissata in funzione del piano finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 36/94, tenuto conto dei costi reali, delle economie conseguenti al miglioramento di efficienza e al superamento della frammentazione delle attuali gestioni.

La tariffa di riferimento è così costituita:

$$T_n = (C + A + R)_{n-1} \cdot (1+\Pi+K)$$

dove:

T_n e la tariffa all'anno corrente

C e la componente dei costi operativi

A è la componente del costo di ammortamento

R. è la componente per la remunerazione del capitale investito

Π è il tasso di inflazione programmato per l'anno corrente

K è il "limite di prezzo"

Per quanto riguarda la componente dei costi operativi (C), è calcolata sulla base del confronto tra i valori modellati calcolati secondo le formule di cui al successivo articolo 3.1 e quelli reali previsti nel piano finanziario, in modo da conseguire livelli progressivi di efficienza secondo i successivi articoli 5 e 6.

Il calcolo della tariffa di riferimento all'anno iniziale (T_1) e effettuato assumendo come tariffa all'anno zero (T_0) la tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti come accorpate nella nuova gestione.

Articolo 2 - Campo di applicazione

Il metodo normalizzato si applica alle gestioni del servizio idrico integrato istituito a norma degli articoli 8 e 9 della legge 5.1.1994 n. 36.

Il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge, le quali, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge citata, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In mancanza di tali disposizioni, viene stipulato un atto aggiuntivo per regolare la struttura tariffaria per il residuo periodo di vigenza della concessione, tenendo conto dei principi e criteri di cui al presente metodo.

Articolo 3 - Composizione della tariffa di riferimento

Le componenti della tariffa di riferimento sono definite secondo il decreto legislativo. 9.4.1991 n. 127, in recepimento delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE e sono calcolate come risultanti dell'applicazione dei parametri e dei coefficienti sotto riportati.

3.1 - Costi operativi

Sono comprese in questi costi, con riferimento alle prescrizioni del citato decreto legislativo n. 127/91, le seguenti categorie:

B 6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)

B 7 - Costi per servizi

B 8 - Costi per godimento di beni di terzi

B 9 - Costo del personale

B 11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

B 12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi ficali.

B 13 -Altri accantonamenti

B 14 - Oneri diversi di gestione.

In questa ultima voce deve essere iscritto ogni costo della produzione non ricompreso in quelli specificatamente previsti dall'elencazione di cui sopra e ogni altro componente negativo del reddito che non abbia natura finanziaria, straordinaria o fiscale.

La componente modellata dei costi operativi è articolata nei seguenti tre elementi essenziali del servizio idrico integrato (acqua potabile, fognatura, depurazione) per i quali sono definite le seguenti formule di costo:

a) SERVIZIO ACQUE POTABILI

$$COAP = 1{,}1 \cdot (VE)^{0{,}67} \cdot (L)^{0{,}32} \cdot (IT)^{0{,}1} \cdot e^{\left(0{,}2\frac{Utdm}{UtT}\right)} + EE + AA$$

dove:

COAP	=	Spese funzionali per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua potabile (milioni di lire/anno)
VE	=	Volume erogato (migliaia di m^3/anno)
L	=	Lunghezza rete (km)
Utdm	=	Utenti domestici con contatore del diametro minimo
UtT	=	Utenti totali
EE	=	Spese energia elettrica (milioni di lire/anno)
AA	=	Costo dell'acqua acquistata da terzi (milioni di lire/anno)
IT	=	Indicatore difficoltà dei trattamenti di potabilizzazione

$$IT = 100 \times \frac{\sum_{i=1}^{N}(V_i \times Cu_i) + Vnt \times 0{,}01}{\sum_{i=1}^{N} V_i + Vnt}$$

dove:

Vi = Volume trattato dall'impianto i-esimo ed erogato all'utenza

Cui = Coefficiente di costo unitario per l'impianto i-esimo.

N = Numero impianti gestiti.

Vnt = Volume non sottoposto a trattamento

Il coefficiente adimensionale di costo unitario dell'impianto i-esimo va individuato nelle seguente tabella, in base al volume trattato ed alle tipologie di trattamento di cui alle vigenti disposizioni.

		Coefficienti di costo unitario			
Tipo di trattamento		**Classi delle dimensioni (milioni di litri/giorno)**			
Da sorgente, da falda sotterranea	<1	>=1 - <5	>=5 - <10	>=10 - <25	=>25
Disinfezione	0.85	0.36	0.23	0.17	0.13
Trattamento A1 (*)	1.28	0.97	0.84	0.76	0.71
Trattamento A2(*)	2.01	1.39	1.01	0.97	0.93
Trattamento A3(*)	4.02	2.78	2.01	1.95	1.87
Da lago artificiale naturale, da fiume	<5	>=5 - <25	>=25 - <50	>=50 - <100	=>100
Disinfezione	0.45	0.18	0.11	0.08	0.05
Trattamento A1(*)	2.45	1.33	1.00	0.83	0.61
Trattamento A2(*)	3.90	1.90	1.34	1.07	0.72
Trattamento A3(*)	4.83	2.35	1.66	1.33	0.90

(*) (Vedi classificazione di cui all'art. 4 del D.P.R. 3 luglio 1982, n.515.)

La fornitura d'acqua da parte di terzi e il relativo prezzo di acquisto all'ingrosso sono stabiliti dall'Ambito in base alla specifica delle fonti utilizzabili di cui alla lettera d) dell'articolo 4, e ai criteri per il calcolo della tariffa di riferimento.

b) SERVIZIO FOGNATURE

$$COFO = 0{,}15 \cdot (Lf)^{0,4} \cdot (Ab)^{0,6} + EE$$

COFO = Spese funzionali per il collettamento fognario (milioni lire/anno)

Lf = Lunghezza rete fognaria (Km)

Ab = Abitanti serviti

EE = Spese energia elettrica (milioni di lire/anno)

c) SERVIZIO TRATTAMENTO REFLUI

$$COTR = \left(\sum_{1}^{n} \alpha \cdot (Ct)^{\beta} \cdot A \cdot F \right)$$

COTR = Costo operativo per i trattamenti (milioni di lire/anno)

Ct = Carico inquinante trattato (kg/giorno di COD)

n = Numero Impianti

α = Coefficiente funzione della classe di impianto - (da tabella)

β = Esponente funzione della classe di impianto - (da tabella)

A = Coefficiente per la difficoltà dei trattamenti - Linea Acque (da tabella)

F = Coefficiente per la difficoltà dei trattamenti - Linea Fanghi (da tabella)

Classi di Impianto	α	β
Grandi impianti: oltre 2000 Kg/giorno di COD	0,35	0,90
Medi impianti: fino a 2000 Kg/giorno di COD ≅ 15.000 a.e..	0,40	0,95
Piccoli impianti: fino a 300 Kg/giorno di COD ≅ 2500 a.e	0,45	1,00

LINEA ACQUE Tipologia di trattamento	A
Solo sedimentazione primaria	0,42
Secondario massa sospesa	1
Secondario massa adesa	0,57

In presenza di trattamento terziario il coefficiente A va moltiplicato per 1,4

LINEA FANGHI Tipologia di trattamento	F
Ispessimento, digestione aerobica, essiccazione in letto	1
Digestione anaerobica	1,35
Disidratazione senza digestione anaerobica	1,35
Digestione anaerobica con disidratazione	1,70
Digestione anaerobica, disidratazione, essiccamento	2,0
Disidratazione, essiccamento	1,75
Digestione anaerobica, disidratazione, incenerimento	2,1
Disidratazione, incenerimento	1,8

Per evitare che ad una classe superiore di impianti corrispondano costi operativi inferiori al valore determinato per il limite superiore della classe precedente, si assume il valore di costo calcolato per detto limite fin a quando non sia superato dal valore che compete alla propria classe di impianto

3.2 - Ammortamenti e accantonamenti (A)

Sono comprese in questa componente, con riferimento alle notazione del citato decreto legislativo n. 127/91, le seguenti categorie:
B 10 a - Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
B 10 b - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
B 10 c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni.

I cespiti conferiti al soggetto gestore saranno determinati sulla base della ricognizione degli impianti prevista dall'articolo 11 , comma 3 della legge 36/94. Su tali cespiti e su quelli realizzati dal soggetto gestore, come risultanti dai libri contabili e del piano economico finanziario, si applicano le aliquote previste dai principi contabili di riferimento, nel limite massimo delle aliquote ammesse dalle leggi fiscali.

3.3 - Remunerazione del capitale investito (R) - Tasso di remunerazione (t)
La misura della remunerazione sul capitale investito è data da:

$$\frac{\text{Reddito operativo}}{\text{Capitale investito}}$$

dove:

Reddito operativo = Ricavi meno Costi della gestione caratteristica (prima delle detrazioni degli oneri finanziari e fiscali).

Capitale investito = Immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei relativi fondi di ammortamento. Dalle immobilizzazioni vanno eliminati i contributi a fondo perduto, nonché i finanziamenti a tasso agevolato per la parte differenziale.

Il ritorno sul capitale investito rappresenta la redditività dell'azienda nell'ipotesi in cui l'azienda si dedichi alla sola gestione per la quale è costituita.

Il capitale investito è definito dalla media dei valori del capitale iniziale e finale dell'esercizio ed esprime il valore dell'investimento medio aziendale.
Indicati con:

V_0 = Valore del capitale investito al tempo 0
V_1 = Valore del capitale investito al tempo 1
I_1 = Investimenti effettuati al tempo 1
A_1 = Ammortamenti relativi agli investimenti al tempo 1
t = tasso di ritorno sul capitale investito
R = remunerazione sul capitale investito

e quindi:

Il Capitale investito al tempo 1 $= V_0 + (I_1 - A_1) / 2 = (V_0 + V_1) / 2$

Reddito sul capitale investito al tempo 1 $= [(V_0 + V_1) / 2] \cdot t = R$

Sul capitale investito, come risultante dai libri contabili alla data di emanazione del metodo e dal piano economico-finanziario, si applica un tasso di remunerazione fissato nella misura del 7%.

Il piano finanziario di cui all'articolo 11 della legge n. 36/94 deve tener conto che i finanziamenti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, affluiscono all'Ambito e non al gestore e devono essere mantenuti separati nel momento della valutazione del tasso di rendimento del capitale investito.

Per definire le tre componenti dei costi in tariffa, per metro cubo d'acqua, ciascun costo è diviso per la quantità di acqua erogata.

Articolo 4 - Applicazione del metodo tariffario

L'Ambito approva il piano finanziario e il modello gestionale di cui all'art. 11, comma 3 della legge n. 36, nei quali, previa ricognizione delle opere esistenti, sono compresi:

a) i livelli di qualità del prodotto e del servizio (che possono essere anche superiori a quelli obbligatori) ai quali deve essere commisurata la tariffa;
b) il programma degli interventi necessari;
c) il piano finanziario degli investimenti;
d) la specifica delle fonti utilizzabili di derivazione della risorsa idrica, già in essere o di nuova acquisizione, nonché il ricorso eventuale all'acquisto da terzi;
e) la individuazione delle aree di salvaguardia a tutela della qualità delle risorse da utilizzare;
f) il modello gestionale e organizzativo;
g) le risorse finanziarie necessarie;

In conseguenza della previsione del piano finanziario e del modello gestionale, l'Ambito determina la tariffa reale media per il primo esercizio

annuale della istituzione del servizio idrico integrato, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa nel rispetto del limite di prezzo di cui all'articolo 5 e la relativa articolazione tariffaria di cui al successivo articolo 7, sulla base delle seguenti prescrizioni:

1. La componente dei costi operativi è stabilita dal piano economico-finanziario di cui al 3° comma dell'articolo 11 della legge; qualora l'Ambito ritenga necessario adottare una quota tariffaria per i costi operativi superiore di oltre il 30% a quella prevista dalle formulazione dell'articolo 3.1 della presente normativa, l'Ambito rivolge motivata domanda, per il tramite della Regione, al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche che, previa istruttoria, può autorizzare la deroga, stabilendo contestualmente gli adeguamenti gestionali necessari ed i tempi di recupero della produttività.
2. le componenti dei costi di ammortamento A e della remunerazione del capitale investito R sono stabilite, con riferimento alla disciplina di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, nelle previsioni del piano finanziario.

La tariffa reale media, calcolata secondo quanto espresso ai numeri 1 e 2, non può superare, inizialmente, la tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti, accorpate nella nuova gestione, aumentata del tasso programmato di inflazione e del "limite di prezzo" stabilito dall'articolo successivo. Per gli esercizi annuali successivi al primo, l'Ambito determina la tariffa coerentemente col piano finanziario e di gestione, entro gli aumenti consentiti dal tasso di inflazione programmata e dal "limite di prezzo".

La tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti equivale al fatturato di tutte le gestioni interessate riferito alla fornitura dell'acqua, compresi i canoni sulle acque reflue, ed è riferita al quantitativo di acqua potabile venduta. Al fatturato globale come sopra definito è aggiunto l'importo corrispondente ai canoni di fognatura e depurazione, nei valori massimi previsti dalle leggi alla data di entrata in vigore della citata legge n. 36, per le quantità non applicate per la mancata effettuazione del servizio.
Nella determinazione del fatturato delle gestioni preesistenti, per il calcolo della relativa tariffa media ponderata, si deve fare riferimento all'esercizio annuale immediatamente precedente alla adozione del piano economico - finanziario per la nuova gestione. Per la determinazione della tariffa reale media della nuova gestione, da applicare all'esercizio iniziale, si farà ricorso all'applicazione del tasso programmato di inflazione sulla tariffa intercorrente tra l'anno per il quale quest'ultima tariffa è stata calcolata e l'anno iniziale previsto per la nuova gestione.

Nel caso in cui dal fatturato globale, a causa delle disfunzioni e delle diseconomie delle precedenti gestioni, non fosse possibile ricavare una

base attendibile per il calcolo della tariffa media ponderata, questa è fissata dall'Ambito, su parere del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, che si esprime su documentata e motivata richiesta.

Alla tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti sono aggiunte le voci, ove non già comprese nelle spese documentate, relative a:

- canoni dell'utilizzazione di acqua pubblica;
- costo dell'acqua acquistata da terzi;
- canone di concessione del servizio idrico integrato;
- oneri per le aree di salvaguardia derivanti dalla normativa vigente;
- i ratei dei mutui in essere.

La tariffa reale media può subire variazioni per effetto di:

- disposizioni legislative o regolamentari che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del servizio; previa deliberazione dell'Ambito;
- verifiche periodiche sul funzionamento delle gestioni;
- variazioni al metodo normalizzato disposte dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idrche.

Articolo 5 - Limite di prezzo "K"

La tariffa reale media, come definita al precedente articolo 4, può essere incrementata annualmente, dell'indice percentuale del limite di prezzo "K" che l' Ambito delibera entro i valori massimi seguenti:

per il primo esercizio annuale a partire dall' istituzione del servizio idrico integrato, il limite "K", da applicare alla tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti come calcolata al precedente art. 4 può essere così determinato:

-per tariffa media ponderata come sopra inferiore a lire 1000 al mc, riferita al 1995, e comprensiva dei servizi del ciclo: K=25%
-per tariffa come sopra, ma superiore a 1600 lire al mc: K= 7,5%
-per tariffa media ponderata compresa tra 1001 lire/mc e 1599 lire/mc si applica il coefficiente K risultante da interpolazione lineare tra i due valori estremi sopraindicati.

per gli esercizi annui successivi al primo, il limite di prezzo "K", da applicare sulla tariffa reale media nell'esercizio precedente, vale:

-per tariffa reale media dell'esercizio precedente inferiore a lire 1100 al mcK=10%

-per tariffa come sopra, ma superiore a lire 1750 al mc K= 5%

- Per tariffa reale media come sopra,ma compresa tra lire 1101 e 1750 a mc., si applica il coefficiente risultante da interpolazione lineare tra i due valori estremi sopraindicati.

Articolo 6 - Miglioramento dell'efficienza

La metodologia di cui all'art. 1 prevede che si conseguano incrementi di efficienza mediante una formulazione tariffaria che consenta la riduzione dei costi operativi a vantaggio degli investimenti, e favorisca il raggiungimento degli obiettivi.
Nel determinare la tariffa reale media da applicare nel periodo della durata del piano, l'Ambito delibera un coefficiente di miglioramento dell'efficienza che il gestore, anche per effetto dei previsti investimenti deve rispettare mediante riduzione della componente tariffaria relativa ai costi operativi, nelle misure minime seguenti:

a) per gestioni che presentino costi operativi reali superiori ai costi operativi presenti nella tariffa di riferimento aumentata del 20% , la riduzione annua dei costi operativi reali deve essere stabilita in almeno il 2% degli stessi, valutato sui dati dell'esercizio precedente;
b) per gestioni che presentino costi operativi reali superiori alla componente dei costi operativi presenti nella tariffa di riferimento ma uguali o inferiori alla detta componente aumentata del 20%, la riduzione annua dei costi operativi reali deve essere stabilita in almeno l' 1%, valutato sui dati dell'esercizio precedente;
c) per gestioni che presentino costi operativi uguali o inferiori ai costi operativi presenti nella tariffa di riferimento, va comunque stabilita la riduzione annua dei costi operativi reali nello 0,5% degli stessi, valutato sui dati dell'esercizio precedente.

Articolo 7 - Articolazione tariffaria

La tariffa da praticare in attuazione dell'art.13, comma 7, legge n. 36/1994 è articolata dall'Ambito secondo i provvedimenti CIP n. 45 e n. 46 del 1974. Lo stesso Ambito provvede ad articolare la tariffa per fasce di utenza e territoriali, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, della legge n. 36 citata.

In attuazione dell'art. 14, comma 4, della legge 5.1.1994 n. 36 per la determinazione della quota tariffaria relativa al servizio di fognatura e depurazione per le utenze industriali si applicano le vigenti disposizioni in materia.

Articolo 8 - Convenzione di gestione, verifiche e revisioni

Nella convenzione per la concessione della gestione, l'Ambito titolare della funzione deve fra l'altro stabilire la disciplina dei seguenti elementi:

1) la tariffa media come sopra determinata;
2) l'articolazione tariffaria diversificata all'interno dell'esercizio;
3) le variazioni ammesse nel tempo, sia a causa del fattore inflattivo che del limite di prezzo "K" di incremento;
4) il costo operativo iniziale, sul quale operare la riduzione di cui al punto successivo;
5) la fissazione del coefficiente di riduzione del costo operativo;
6) il piano degli investimenti connesso alla tariffa, come definito all'art. 4 e la puntuale verifica degli investimenti previsti, la loro temporalizzazione, nonchè le penali a carico del gestore inadempiente.
7) i rapporti economico-finanziari, nel caso di devoluzione gratuita o di riscatto, al termine della concessione, dei nuovi investimenti anticipati dal gestore;
8) la revisione triennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza, per la verifica della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio ovvero dell'effettuazione degli investimenti.

L'Ambito, ferma restando la verifica triennale nell'applicazione della tariffa, può in qualsiasi momento intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale in ordine a:

a) raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti, valutando le variazioni al limite di prezzo "K" o le penalizzazioni e i rimborsi secondo quanto previsto nella convenzione di gestione, specialmente in merito alle componenti "ammortamento" e "ritorno del capitale" sulla tariffa;
b) corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilita nella convenzione di gestione, al fine di apportare le conseguenti variazioni;
c) rispondenza dei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione e della distribuzione e delle conseguenti variazioni delle riduzioni di cui all'art. 6.

Articolo 9 - Obblighi del gestore

Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato, il concessionario è tenuto a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio idrico integrato separatamente da quelli di altre gestioni, anche dello stesso settore. Il conto economico è basato su contabilità analitica

per centri di costo ed è redatto in forma riclassificata secondo il decreto legislativo n. 127/91. Il bilancio di esercizio deve essere certificato da società all'uopo abilitate.

Il gestore deve inoltre comunicare all'organo titolare della funzione, al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idrche e all'Osservatorio dei Servizi Idrici:

a) i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio, secondo la specificazione ministeriale, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell' eventuale mancato rispetto;

b) i dati tipici della gestione, come espressamente indicato nella convenzione, con riferimento almeno ai seguenti:

b1) i quantitativi mensili e annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;

b2) i quantitativi mensili e annui immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione;

b3) i quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (domestico, uso pubblico, uso industriale e commerciale);

b4) il quantitativo di acqua non contabilizzata;

b5) i dati di perdite come da regolamento , di cui all'articolo 5,comma 2, della legge n. 36 citata;

b6) i consumi elettrici annui;

b7) il consumo specifico di energia elettrica medio annuo e di punta;

b8) le caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue, espresse secondo i valori medi, minimi e massimi di ogni parametro previsto nelle normative di legge (DPR n. 236/88 e legge n. 319/76 e successive modificazioni e integrazioni);

b9) le componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;

c) il conto economico come sopra definito;

d) gli indici di produttività del personale, dell'energia elettrica, dei costi finanziari, dei materiali, degli affidamenti di operazioni a terzi, del controllo di qualità del prodotto;

e) gli indici di liquidità;

f) una relazione annuale nella quale siano descritti e documentati:

f1) i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione e ai cespiti ammortizzabili;

f2) gli scostamenti rispetto al piano e le relative motivazioni.

Articolo 10 - Comunicazioni al Comitato di vigilanza

L'organo titolare della funzione provvede a comunicare alla Regione; al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e all'Osservatorio dei Servizi Idrici:

1)i programmi degli investimenti secondo l'art. 11, comma 3 citato, al fine di verificare la fattibilità e la congruità in relazione alle risorse finanziarie con riferimento alla politica tariffaria (art. 22, comma 2, lett. f), della legge n. 36/1994);

2) le convenzioni adottate;

3) gli affidamenti della gestione;

4) le tariffe praticate nel territorio dell'Ambito.

L'organo titolare della funzione provvede inoltre a formulare un rapporto annuale secondo le disposizioni che il Comitato provvede ad emanare in proposito.

Articolo 11 - Variazione del metodo

Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di propria iniziativa ed in ogni caso a cadenza quinquennale, propone al Ministro dei lavori pubblici eventuali modifiche al metodo normalizzato,per tenere conto, tra l'altro, di nuove disposizioni normative, di evoluzioni tecnologiche, di variazioni finanziarie ovvero di cause straordinarie che afferiscano alla generalità del territorio nazionale.

In sede di prima applicazione, il Comitato:

-entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente normativa, propone la revisione del tasso di remunerazione del capitale investito al Ministro dei lavori pubblici, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati in materia dal CIPE;

-entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone al Ministro dei lavori pubblici eventuali variazioni al metodo normalizzato, anche tenuto conto delle rilevazioni emergenti dalle verifiche sulle gestioni istituite ai sensi della legge n. 36/94 nonchè sulla base dell'esperienza risultante dalla prima applicazione del presente metodo.

Il Comitato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sull'attuazione del presente decreto e, sulla scorta delle convenzioni e dei dati acquisiti, applica le disposizioni contenute nell'art. 22 della legge n. 36/94.

In considerazione della necessità di assicurare il conseguimento nel tempo di adeguati livelli di produttività e qualità del servizio idrico integrato, non solo in termini di efficienza economico-finanziaria e funzionalità del servizio, ma altresì per quanto attiene alle finalità di miglioramento delle condizioni di tutela ambientale, il presente metodo normalizzato viene rivisto sulla base del recepimento - da operarsi entro sei mesi - della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI CONTENUTI NEL "METODO"

a) In generale

- **Capitale investito:** Il capitale preso a base della tariffa è limitato al capitale investito nei beni strumentali per l'esercizio delle attività. I beni strumentali sono costituiti dalle immobilizzazioni materiali ed immateriali al netto dei fondi di ammortamento, così come rappresentate nello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c..

b) per il servizio di acqua potabile

- **Rete:** l'insieme di condutture di adduzione e distribuzione, adibite al pubblico servizio di rifornimento di acqua potabile, dalla fonte di approvvigionamento al punto di derivazione della fornitura dell'utenza, situata in sede pubblica o privata, con esclusione delle condutture di presa o di allacciamento o di derivazione.
- **Volume erogato:** la quantità di acqua potabile consegnata all'utente, valutata in base a misura o a forfait, secondo le disposizioni del regolamento di distribuzione.
- **Utente:** ogni titolare di contratto di somministrazione, per uso privato o pubblico, con o senza corresponsione di tariffa, con esclusione delle somministrazioni per fontane pubbliche e per idranti stradali e antincendio, situati sul suolo pubblico.
- **Utente domestico con contatore del diamentro minimo:** titolare di contratto per utente, ma con somministrazione misurata con contatore avente il diametro più piccolo tra quelli in uso presso l'esercizio in questione, sia al servizio di una sola che di più di una unità immobiliare, con esclusione delle somministrazioni con misura diversa di quella a contatore.
- **Volume trattato dall'impianto:** la quantità di acqua , misurata in migliaia di metri cubi all'anno che esce dall'impianto (di trattamento) di potabilizzazione.
- **Impianto (di trattamento) di potabilizzazione:** l'impianto, o stazione, o centrale, costituito da uno o più interventi o stadi di trattamento, attraverso il quale l'acqua greggia acquista le caratteristiche di potabilità.

c) Per il servizio di fognatura:

- **Rete fognaria:** l'insieme delle condutture, a gravità o in pressione, per il trasporto delle acque reflue urbane, sia con sistema separato che misto

per il trasporto delle acque di pioggia, con esclusione dei tratti di allacciamento dalle proprietà o dalle caditoie stradali.

c) Per il servizio di trattamento reflui:

- **Carico inquinante trattato:** la quantità di sostanza organica contenuta nell'acqua reflua affluente all'impianto espressa in Domanda Chimica di Ossigeno (COD) misurata in kg/giorno.
- **Domanda chimica di Ossigeno (COD):** la quantità consumata per l'ossidazione della sostanza organica mediante dicromato di potassio, secondo il metodo ufficialmente in vigore.
- **Sedimentazione primaria:** il trattamento meccanico-fisico del liquame, per l'eliminazione di tutto o di parte del contenuto di solidi sospesi.
- **Secondario a massa sospesa:** il trattamento biologico mediante microrganismi mantenuti in fase dispersa nel liquido con idonei dispositivi di mescolamento del fango attivo.
- **Secondario a massa adesa:** il trattamento biologico mediante microorganismi mantenuti a contatto di un supporto fino ad elevata superficie specifica, attraverso il quale viene fatto passare il liquido da trattare.
- **Ispessimento:** il trattamento per la concentrazione del fango di supero.
- **Essiccazione in letto:** la riduzione del quantitativo di acqua nel fango di supero mediante evaporazione naturale.
- **Essiccamento:** la riduzione del quantitativo di acqua nel fango di supero, mediante contatto con aria.
- **Digestione aerobica:** il trattamento di stabilizzazione del fango di supero, effettuato in presenza di aria.
- **Digestione anaerobica:** il trattamento di stabilizzazione del fango di supero, effettuato in assenza di aria.
- **Disidratazione:** la riduzione del quantitativo di acqua nel fango, mediante eliminazione meccanica di parte dell'acqua contenuta.
- **Incenerimento:** combustione del fango di supero in impianti di termodistruzione.

96A6729

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 19 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1980, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11;

Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento delle università della regione Emilia-Romagna, adottato il 30 marzo 1994, con cui è stato approvato il documento generale di programmazione delle quattro università emiliane per il triennio 1994-96, ribadito il 6 giugno 1996;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1995, inerente «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in psicologia»;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 1996;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia in data 28 maggio 1996, dal senato accademico in data 3 giugno 1996 e dal consiglio di amministrazione di questo Ateneo in data 5 giugno 1996;

Preso atto del parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 19 luglio 1996;

Decreta:

L'art. 40 dello statuto di questo Ateneo viene così modificato:

«La facoltà di lettere e filosofia rilascia la laurea in lettere, in filosofia, in lingue e letterature straniere, in conservazione dei beni culturali, in scienze dell'educazione e in psicologia».

Dopo l'art. 45 «Corso di laurea in conservazione dei beni culturali» e con slittamento della numerazione degli articoli successivi, viene inserito il seguente articolo:

Art. 46 *(Corso di laurea in psicologia)*. — Titolo di ammissione al corso di laurea in psicologia è quello previsto dalle vigenti leggi. Il corso di laurea afferisce alla facoltà di lettere e filosofia.

Il corso degli studi si distingue in un biennio propedeutico, inteso a fornire una preparazione di base comune, e in successivo triennio articolato in indirizzi destinati ad offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività e le relative tecniche di ricerca.

Gli indirizzi in cui il triennio può articolarsi sono i seguenti:

indirizzo di psicologia generale e sperimentale;

indirizzo di psicologia dello sviluppo e della educazione;

indirizzo di psicologia clinica e di comunità;

indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni;

indirizzo di psicologia dello sviluppo a orientamento sperimentale e clinico-sociale.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto dell'università sono disposte dal consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea.

Biennio propedeutico.

Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve seguire nove insegnamenti comuni e tre insegnamenti opzionali, scelti tra quelli attivati dalla facoltà.

I nove insegnamenti comuni vengono individuati dalla struttura didattica competente tra le seguenti aree disciplinari:

E13X Biologia applicata, una annualità;

M10A Psicologia generale, due annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, due annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica o S03B Statistica sociale, una annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, una annualità;

M11B Psicologia sociale, una annualità;

M11D Psicologia dinamica, una annualità.

I tre insegnamenti opzionali sono scelti dagli studenti tra gli insegnamenti attivati tra le seguenti aree, limitatamente a non più di un insegnamento per area:

E13X Biologia applicata;

M04X Storia contemporanea;

M05X Discipline demoetnoantropologiche;

M07B Logica e filosofia della scienza;

M07C Filosofia morale;

M07E Filosofia del linguaggio;

M08A Storia della filosofia;

M09A Pedagogia generale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

Q05A Sociologia generale;

S03B Statistica sociale.

Entro il terzo anno lo studente deve sostenere una prova di lingua inglese. A tal fine la struttura didattica competente organizza appositi insegnamenti (L18C Linguistica inglese), oppure si avvale del centro linguistico, ove istituito, o di altre idonee strutture.

Triennio di indirizzo.

Per iscriversi al triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami costitutivi comuni del biennio propedeutico; gli esami opzionali devono essere superati entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere modificata al momento dell'iscrizione al quarto anno. In caso di passaggio ad altro indirizzo lo studente ha l'obbligo di iscriversi a tutti gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo al quale si è trasferito e di sostenere i relativi esami.

Ogni indirizzo comporta otto insegnamenti costitutivi e cinque insegnamenti opzionali.

Per gli insegnamenti relativi alle «tecniche» di ricerca e per gli altri eventuali insegnamenti, il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo delle relative esperienze pratiche guidate.

Lo svolgimento delle attività pratiche potrà aver luogo anche all'esterno dell'università presso enti con cui si siano stipulate apposite convenzioni. La verifica dell'esito positivo di tali esperienze è condizione preliminare per poter sostenere l'esame.

A) *Triennio* - INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, una annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione e/o M09F Pedagogia sperimentale, due annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, tre annualità;

M11D Psicologia dinamica, una annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11E Psicologia clinica, una annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F19B Neuropsichiatria infantile;

L09A Glottologia e linguistica;

M09A Pedagogia generale;

M09C Didattica;

M09F Pedagogia sperimentale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica.

B) *Triennio* - INDIRIZZO DI PSICOLOGIA GENERALE E SPERIMENTALE.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10A Psicologia generale, tre annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, tre annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, due annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

B01B Fisica;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

K05C Cibernetica;

L09A Glottologia e linguistica;

M07B Logica e filosofia della scienza;

M08E Storia della scienza;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

S01A Statistica.

C) *Triennio* - INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o M11B Psicologia sociale, due annualità;

M10B Psicologia sociale, due annualità;

M11C Psicologia del lavoro e applicata, due annualità;

M11C Psicologia del lavoro e applicata o M11B Psicologia sociale, una annualità;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro, una annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F22C Medicina del lavoro;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N07X Diritto del lavoro;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

N17X Diritto penale;

P01B Politica economica;

P02A Economia aziendale;

P02B Economia e gestione delle imprese;

P02D Organizzazione aziendale;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica;

S03B Statistica sociale.

D) *Triennio* - INDIRIZZO DI PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITÀ.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, una annualità;

M11D Psicologia dinamica, tre annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11B Psicologia sociale, una annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11E Psicologia clinica, una annualità;

M11E Psicologia clinica, due annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F11A Psichiatria;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F22C Medicina del lavoro;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N17X Diritto penale;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica;

S03B Statistica sociale.

E) *Triennio* - INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO A ORIENTAMENTO SPERIMENTALE E CLINICO SOCIALE.

Aree disciplinari presenti in questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, due annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, una annualità;

M11D Psicologia dinamica, una annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione e/o M11D Psicologia dinamica, due annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologia e/o M11D Psicologia dinamica, una annualità;

M10A Psicologia generale e/o M11E Psicologia clinica, una annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F19B Neuropsichiatria infantile;

L09A Glottologia e linguistica;

M07C Filosofia morale;

M09A Pedagogia generale;

M09E Pedagogia speciale;

M10A Psicologia generale;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11E Psicologia clinica;

M11D Psicologia dinamica;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro.

Manifesto degli studi.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso, in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Esame di laurea.

Lo studente è tenuto a definire, all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti costitutivi comuni e in due insegnamenti opzionali del biennio propedeutico, negli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo, e in cinque insegnamenti opzionali del triennio, e aver inoltre superato la prova di lingua inglese.

Ciascun insegnamento comprende un'attività didattica (lezioni, esercitazioni, seminari, attività pratiche) di almeno 60 ore.

Dell'indirizzo si farà menzione sul certificato di laurea.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 19 settembre 1996

Il rettore: OCCHIOCUPO

96A6717

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti ministeriali 11 febbraio 1994 e 31 maggio 1995, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 1994 e 14 novembre 1995, recanti modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in giurisprudenza (tabella III);

Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, supplemento ordinario, non contiene gli ordinamenti didattici, che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo e che detto regolamento è in fase di approvazione;

Considerato che nelle more della emanazione del sopra citato regolamento le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari riguardanti il riordinamento del corso di laurea in giurisprudenza;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli relativi al corso di laurea in giurisprudenza della facoltà di giurisprudenza sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Art. 1. — 1. Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista.

2. Il corso di laurea in giurisprudenza afferisce alla facoltà di giurisprudenza ed ha durata quadriennale.

Art. 2. — 1. Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualità di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.

2. La facoltà stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di laurea.

Art. 3. — 1. I titoli di ammissione per il corso di laurea sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 4. — 1. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la facoltà:

a) individua gli insegnamenti fondamentali obbligatori, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 6 del presente ordinamento circa le aree disciplinari;

b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità degli eventuali tirocinii o altri momenti di formazione pratica;

c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea;

d) può assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

2. Qualora venga attivato un indirizzo, il profilo formativo specificato è oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

Art. 5. — 1. Nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994, le discipline di insegnamento attivabili nel corso di laurea sono le seguenti:

SETTORE N

N01X Diritto privato:

Diritto civile I e II;

Diritto di famiglia;

Diritto sportivo;

Istituzioni di diritto privato.

N02X Diritto privato comparato:

Diritto dei paesi africani e asiatici;

Diritto dei paesi dell'est europeo;

Diritto privato comparato;

Diritto privato delle comunità europee;

Sistemi giuridici comparati.

N03X Diritto agrario:

Diritto agrario;

Diritto agrario comunitario.

N04X Diritto commerciale:

Diritto commerciale;

Diritto commerciale comunitario;

Diritto commerciale internazionale;

Diritto industriale.

N05X Diritto dell'economia:

Diritto bancario;

Diritto delle assicurazioni;

Diritto del mercato finanziario;

Diritto pubblico dell'economia.

N06X Diritto della navigazione:

Diritto dei trasporti;

Diritto della navigazione.

N07X Diritto del lavoro;

Diritto comparato del lavoro;

Diritto della sicurezza sociale;

Diritto del lavoro;

Diritto sindacale.

N08X Diritto costituzionale:

Diritto costituzionale;

Diritto costituzionale regionale;

Diritto parlamentare;

Giustizia costituzionale.

N09X Istituzioni di diritto pubblico:

Dottrina dello Stato;

Istituzioni di diritto pubblico.

N10X Diritto amministrativo:

Contabilità di Stato;

Diritto amministrativo I e II;

Diritto degli enti locali;

Diritto dell'ambiente;

Diritto processuale amministrativo;

Diritto urbanistico.

N11X Diritto pubblico comparato:

Diritto amministrativo comparato;

Diritto pubblico comparato.

N12X Diritto canonico e diritto ecclesiastico:

Diritto canonico;

Diritto ecclesiastico;

Diritto ecclesiastico comparato;

Storia del diritto canonico;

Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa.

N13X Diritto tributario:

Diritto finanziario;

Diritto tributario I e II;

Diritto tributario comparato.

N14X Diritto internazionale:

Diritto delle comunità europee;

Diritto internazionale;

Diritto internazionale privato e processuale;

Organizzazione internazionale;

Tutela internazionale dei diritti umani.

N15X Diritto processuale civile:

Diritto dell'esecuzione civile;

Diritto fallimentare;

Diritto processuale civile;

Diritto processuale civile comparato;

Diritto processuale comunitario;

Ordinamento giudiziario;

Teoria generale del processo.

N16X Diritto processuale penale:

Diritto dell'esecuzione penale;

Diritto penitenziario;

Diritto processuale penale comparato;

Procedura penale.

N17X Diritto penale:

Criminologia (che sostituisce la disciplina finora attivata di antropologia criminale);

Diritto penale I e II;

Diritto penale amministrativo;

Diritto penale commerciale;

Diritto penale comparato;

Diritto penale dell'ambiente;

Diritto penale del lavoro.

N18X Diritto romano e diritti dell'antichità:

Diritti dell'antico oriente mediterraneo;

Diritto pubblico romano;

Diritto romano;

Esegesi delle fonti del diritto romano;

Istituzioni di diritto romano;

Storia del diritto romano.

N19X Storia del diritto italiano:

Diritto comune;

Esegesi delle fonti del diritto italiano;

Istituzioni giuridiche medievali e moderne;

Storia del diritto italiano;

Storia del diritto penale;

Storia delle codificazioni moderne;

Storia delle costituzioni moderne;

Storia del pensiero giuridico moderno.

N20X Filosofia del diritto:

Filosofia del diritto;

Informatica giuridica;

Teoria dell'interpretazione;

Teoria e tecnica della normazione e dell'interpretazione;

Teoria generale del diritto.

N21X Sociologia del diritto:

Sociologia del diritto.

SETTORE P

P01A Economia politica:

Economia politica.

P01C Scienza delle finanze:

Economia pubblica;

Finanza degli enti locali;

Scienza delle finanze.

P01G Economia internazionale:

Economia dell'integrazione europea.

P03X Storia economica:

Storia della moneta e della banca.

SETTORE Q

Q01C Storia delle istituzioni politiche:

Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna.

Q04X Storia delle relazioni internazionali:

Storia dei trattati e politica internazionale.

SETTORE S

S01A Statistica:

Statistica.

SETTORE F

F22B Medicina legale:

Medicina legale.

SETTORE L

L16B Linguistica francese:

Lingua francese.

L17C Linguistica spagnola:

Lingua spagnola.

L18C Linguistica inglese:

Lingua inglese.

L19B Linguistica tedesca.

Lingua tedesca.

Art. 6. — 1. Sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari:

1) area del diritto amministrativo;

2) area del diritto civile;

3) area del diritto commerciale;

4) area del diritto comparato e comunitario;

5) area del diritto costituzionale;

6) area del diritto del lavoro;

7) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali);

8) area del diritto penale;

9) area del diritto processuale civile;

10) area del diritto processuale penale;

11) area del diritto romano;

12) area della storia del diritto medievale e moderno;

13) area economico-finanziaria;

14) area filosofico-giuridica.

2. Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 1, la facoltà rende obbligatoria almeno una annualità d'insegnamento.

3. Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del diritto tributario.

4. Per ognuna delle aree di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere assicurate un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.

5. La facoltà assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio.

6. La facoltà determina le propedeuticità delle singole materie d'insegnamento.

Art. 7. — Esami fondamentali per tutti gli iscritti:

1° Anno:

Istituzioni di diritto privato;

Istituzioni di diritto romano;

Diritto costituzionale;

Filosofia del diritto.

2° Anno:

Diritto civile 1;

Storia del diritto italiano;

Economia politica (in alternativa: scienza delle finanze);

Diritto internazionale;

Diritto amministrativo I (biennale).

3° Anno:

Diritto penale 1;

Diritto del lavoro;

Diritto amministrativo II (biennale);

Diritto commerciale.

4° Anno:

Diritto processuale civile;

Procedura penale;

Diritto tributario 1;

Diritto privato comparato (in alternativa: diritto pubblico comparato).

Indirizzo forense (almeno cinque esami da scegliersi tra i seguenti):

Diritto agrario - 2° anno;

Diritto ecclesiastico - 2° anno;

Diritto romano - 2° anno;

Diritto bancario - 3° anno;

Diritto civile 2 - 3° anno;

Diritto della navigazione - 3° anno;

Diritto delle Comunità europee - 3° anno;

Diritto penale commerciale - 3° anno;

Diritto dell'esecuzione civile - 4° anno;

Diritto dell'esecuzione penale - 4° anno;

Diritto fallimentare - 4° anno;

Diritto penale 2 - 4° anno;

Diritto privato comparato (se non già sostenuto) - 4° anno.

Indirizzo pubblicistico (almeno cinque esami da scegliersi tra i seguenti):

Storia del diritto romano - 1° anno;

Diritto costituzionale regionale - 2° anno;

Dottrina dello Stato - 2° anno;

Diritto ecclesiastico - 2° anno;

Diritto parlamentare - 2° anno;

Diritto bancario - 3° anno;

Diritto delle Comunità europee - 3° anno;

Economia politica (se non già sostenuto) - 3° anno;

Scienza delle finanze (se non già sostenuto) - 3° anno;

Diritto degli enti locali - 4° anno;

Diritto pubblico comparato - 4° anno;

Diritto pubblico dell'economia - 4° anno.

Totale annualità fondamentali comuni: 17.

Totale annualità d'indirizzo: 5.

Esami a scelta: 4.

Totale annualità: 26.

Piano di studi della facoltà (per gli studenti che non presentano un proprio piano di studi).

Tutti gli insegnamenti fondamentali (con l'opzione fra economia politica e scienza delle finanze, e fra diritto privato comparato e diritto pubblico comparato)

più

Storia del diritto romano - 1° anno;

Diritto costituzionale regionale - 2° anno;

Diritto ecclesiastico - 2° anno;

Diritto della navigazione - 3° anno;

Diritto delle Comunità europee - 3° anno;

Diritto fallimentare - 4° anno;

più tre esami a scelta.

Totale annualità esami fondamentali comuni: 17.

Totale annualità esami fissi: 6.

Totale annualità esami a scelta: 3.

Totale annualità: 26.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 30 settembre 1996

Il rettore: PALMIERI

96A6718

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facoltà di giurisprudenza;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990. n. 341:

Visti i decreti ministeriali 11 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 1994 n. 148) e 31 maggio 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 14 novembre 1995, n. 266) relativi a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in giurisprudenza;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 aprile 1996;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla facoltà di giurisprudenza, sostituendo gli articoli dal n. 24 al n. 29 compreso con i seguenti:

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Titolo I

NORME COMUNI

Art. 24. — La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 25. — La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 26. — La struttura didattica individua, nel rispetto delle indicazioni normative, gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli complementari;

determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici;

stabilisce le modalità degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica;

individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea e può anche stabilire che il profilo formativo caratterizzante gli indirizzi sia oggetto di specifica certificazione al momento del conferimento del titolo.

Art. 27. — La struttura didattica competente stabilisce altresì le modalità degli esami di profitto, delle prove di idoneità e degli esami di laurea e di diploma.

Gli esami di profitto debbono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella materia sulla quale verte l'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dal docente del corso cui lo studente è stato iscritto. È facoltà del docente introdurre prove scritte ai fini dell'ammissione all'esame di profitto o dell'integrazione dello stesso.

Art. 28. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti previsti dall'ordine di studi stabilito dalla facoltà.

L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta che può concernere, se non è diversamente stabilito dalla struttura didattica competente, qualunque materia effettivamente impartita nel corso di laurea o di diploma cui è iscritto lo studente.

Titolo II

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Art. 29. — Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista.

Art. 30. — Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualità di insegnamenti e si conclude con un esame di laurea.

Art. 31. — Sono fondamentali le seguenti 14 aree disciplinari:

1) area del diritto amministrativo;

2) area del diritto civile;

3) area del diritto commerciale;

4) area del diritto comparato e comunitario;

5) area del diritto costituzionale;

6) area del diritto del lavoro;

7) area del diritto internazionale e del diritto comunitario;

8) area del diritto penale;

9) area del diritto processuale civile;

10) area del diritto processuale penale;

11) area del diritto romano;

12) area della storia del diritto medioevale e moderno;

13) area economico-finanziaria;

14) area filosofico-giuridica.

Art. 32. — La struttura didattica determina il contenuto del corso degli studi che è articolato in ventisei annualità di insegnamento e stabilisce altresì i profili formativi che caratterizzano gli indirizzi eventualmente attivati; per ciascuna delle aree di cui al precedente comma la struttura didattica rende obbligatoria almeno una annualità di insegnamento assicurando un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.

Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del diritto tributario.

La facoltà assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato, di procuratore legale e di notaio.

Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea in giurisprudenza sono indicati nella tabella *A* che fa parte integrante del presente statuto.

TABELLA *A*

Insegnamenti attivabili nel corso di laurea in giurisprudenza e ordinati nei settori scientifico-disciplinari di appartenenza (decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341).

N01X Diritto privato:

Diritto civile;

Diritto di famiglia;

Istituzioni di diritto privato.

N02X Diritto privato comparato:

Diritto privato comparato;

N03X Diritto agrario:

Diritto agrario.

N04X Diritto commerciale:

Diritto commerciale;

Diritto fallimentare;

Diritto industriale.

N05X Diritto dell'economia:

Diritto bancario;

Diritto delle assicurazioni;

Diritto pubblico dell'economia.

N06X Diritto della navigazione:

Diritto dei trasporti;

Diritto della navigazione;

Diritto delle assicurazioni marittime e aeronautiche.

N07X Diritto del lavoro:

Diritto del lavoro;

Diritto del lavoro dei paesi CEE;

Diritto del lavoro e della sicurezza sociale nei paesi CEE;

Diritto del lavoro nei sistemi socialisti;

Diritto della sicurezza sociale;

Relazioni industriali.

N08X Diritto costituzionale:

Diritto costituzionale;

Giustizia costituzionale.

N09X Istituzioni di diritto pubblico:

Diritto regionale;

Dottrina dello Stato.

N10X Diritto amministrativo:

Diritto amministrativo;

Diritto processuale amministrativo.

N11X Diritto pubblico comparato:

Diritto costituzionale comparato.

N12X Diritto canonico e ecclesiastico:

Diritto canonico;

Diritto ecclesiastico comparato;

Diritto ecclesiastico;

Diritto statuale dei culti;

Storia del diritto canonico;

Storia e sistemi dei rapporti fra Stato e Chiesa.

N13X Diritto tributario:

Diritto tributario;

Scienza delle finanze e diritto finanziario.

N14X Diritto internazionale:

Diritto del commercio internazionale;

Diritto delle comunità europee;

Diritto diplomatico e consolare;

Diritto internazionale;

Diritto internazionale dell'economia;

Diritto internazionale privato;

Organizzazione internazionale;

Tutela internazionale dei diritti umani.

N15X Diritto processuale civile:

Diritto fallimentare;

Diritto dell'esecuzione civile;

Diritto processuale comparato;

Diritto processuale civile;

Diritto processuale tributario;

Teoria generale del processo.

N16X Diritto processuale penale:

Diritto dell'esecuzione penale;

Diritto penitenziario;

Diritto processuale penale comparato;

Procedura penale;

Teoria generale del processo.

N17X Diritto penale:

Criminologia;

Diritto penale;

Diritto penale dell'economia.

N18X Diritto romano e diritti dell'antichità:

Diritti dell'oriente mediterraneo;

Diritto bizantino;

Diritto pubblico romano;

Diritto romano;

Esegesi delle fonti del diritto romano;

Filosofia giuridica;

Istituzioni di diritto romano;

Storia del diritto romano.

N19X Storia del diritto italiano:

Diritto comune;

Esegesi delle fonti del diritto italiano;

Storia del diritto commerciale;

Storia del diritto italiano;

Storia del diritto della navigazione;

Storia del diritto e della procedura penale;

Storia del diritto costituzionale ed amministrativo;

Storia delle codificazioni moderne.

N20X Filosofia del diritto:

Diritto dell'uomo;

Filosofia del diritto;

Introduzione alle scienze giuridiche.

F22B Medicina legale:

Antropologia criminale;

Criminologia;

Medicina legale e delle assicurazioni.

P01A Economia politica:

Economia politica.

Q04X Storia delle relazioni internazionali:

Storia dei trattati e politica internazionale.

S01A Statistica:

Statistica.

S03A Demografia:

Demografia.

Art. 33. — Gli insegnamenti delle materie a corso biennale comportano un unico esame alla fine del biennio, salva diversa indicazione della struttura didattica, restando in facoltà del titolare del corso di accertarsi, mediante prove scritte e/o colloqui, del profitto degli studenti nella materia del primo anno.

Art. 34. — La dissertazione scritta per l'esame di laurea in giurisprudenza può concernere qualunque materia effettivamente impartita nel corso di laurea.

I laureati in scienze politiche che intendano conseguire la laurea in giurisprudenza potranno essere iscritti al terzo anno di corso.

I laureati di altra facoltà potranno essere eventualmente iscritti al secondo anno di corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 30 settembre 1996

Il rettore

96A6719

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE ottobre 1996, n. **1218.**

Circolare attuativa dell'art. 1, commi 54, 55, 56, 57 e 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istitutivo del Fondo rotativo per la progettualità.

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni

Alle presidenze delle giunte regionali

Alle presidenze delle province autonome di Trento e Bolzano

Alle amministrazioni provinciali e comunali

Alle comunità montane

e, per conoscenza

Alle prefetture

Ai comitati regionali di controllo

All'associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)

All'unione province italiane (U.P.I.)

All'unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)

Premessa.

L'esperienza maturata nei primi mesi di applicazione dell'art. 1, commi 54, 55, 56, 57 e 58 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istitutivo del Fondo rotativo per la progettualità, fa ritenere necessaria la semplificazione delle procedure di accesso alle risorse disponibili.

Nonostante risultino attualmente allo studio dei cambiamenti legislativi — dai quali potrebbe derivare l'ampliamento dei soggetti beneficiari del Fondo ed il finanziamento dell'intero importo delle spese tecniche necessarie — questo Istituto ritiene di poter comunque operare, da subito e per via amministrativa, alcune semplificazioni, tra cui risultano particolarmente significative l'eliminazione delle «priorità tipologiche» e l'abbassamento da 5 a 2 miliardi di lire del limite di importo delle opere da progettare.

Si evidenzia che la presente circolare, pur riproducendo ampi stralci della precedente circolare emanata sull'argomento (n. 1212/96), la sostituisce integralmente.

Il Fondo si configura come uno strumento di attivazione della progettualità degli enti locali e territoriali, volto ad incentivare la redazione di progetti effettivamente cantierabili.

Il Fondo opera sull'intero territorio nazionale ma prevede la priorità per i progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario.

Esso ha natura rotativa e viene ricostituito con i rimborsi da parte degli utilizzatori; il suo corretto funzionamento permetterà a tutti gli enti di avere a disposizione gli indispensabili mezzi finanziari, necessari ad affrontare la delicata fase della progettazione delle opere pubbliche.

Per la terminologia usata nella presente circolare si fa riferimento a quella prevista dalla legge n. 109/1994, come modificata dal decreto-legge n. 101/1995, convertito dalla legge n. 216/1995.

1. DOTAZIONE DEL FONDO.

La norma stabilisce la dotazione del Fondo in lire 500 miliardi e riserva il 60% delle risorse in favore delle aree depresse, ossia le aree individuate o che saranno individuate dalla commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, nonché quelle rientranti nella fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera *c)*, del trattato di Roma, previo accordo con la commissione (cfr. art. 1, lettera *a)*, decreto-legge n. 32/1995).

Le anticipazioni saranno concesse, al perfezionamento dell'istruttoria, fino a concorrenza del limite di capienza del Fondo, nel rispetto del vincolo a favore delle aree depresse, riconoscendo come prioritari i progetti ammissibili al cofinanziamento comunitario.

2. SOGGETTI BENEFICIARI.

Gli enti che possono usufruire del Fondo sono quelli richiamati espressamente dal comma 54 e cioè: le regioni, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane.

3. SPESE FINANZIABILI.

Il legislatore ha stabilito che «con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, sono finanziabili le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per la elaborazione dei progetti di massima (leggi: preliminari), incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie, e per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi» (comma 54).

Gli enti possono richiedere l'anticipazione «sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare allegando una relazione tecnica dalla quale risultino le finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonché la prevista copertura finanziaria» (comma 56).

Con il Fondo è, pertanto, possibile finanziare l'intero ciclo di sviluppo dell'idea progettuale: dallo studio di fattibilità sino alla progettazione esecutiva, intervenendo in qualsiasi stadio di sviluppo/maturazione del progetto.

Per ciò che attiene al «programma di opere pubbliche da realizzare», di cui al comma 56, si ritiene non debba farsi esclusivo riferimento al «programma» disciplinato dalla legge n. 109/1994. Ad avviso di questo Istituto, ai fini dell'attivazione delle risorse del Fondo, nel concetto di programma, va ricompreso qualsiasi atto programmatorio deliberato dall'ente in materia di investimenti.

Lo stretto riferimento al programma *ex lege* 109, infatti, impedirebbe il finanziamento dei progetti preliminari, nonostante l'esplicito riferimento agli stessi operato dal comma 54.

Riassuntivamente si elencano le attività finanziabili con le risorse del Fondo: studi di fattibilità con relativi progetti preliminari - progetti definitivi - progetti esecutivi - studi di impatto ambientale - studi, indagini di campo e ricerche necessarie per l'esecuzione del progetto «a regola d'arte».

4. I LIMITI DELL'ANTICIPAZIONE.

Le norme istitutive del fondo pongono due limiti all'intervento finanziario della Cassa depositi e prestiti. L'anticipazione deve essere limitata al 90% delle spese necessarie per gli atti tecnici e comunque non può essere superiore al 10% del costo presunto dell'opera, per il quale occorre fare riferimento agli importi previsti per i lavori e per le forniture.

Questo Istituto ritiene altresì necessario fissare dei limiti di importo per i progetti finanziabili, in considerazione della necessità di assicurare lo spedito funzionamento del Fondo e l'effettivo conseguimento del suo principale obiettivo: l'attivazione delle risorse comunitarie.

Tali risultati, infatti, sarebbero difficilmente raggiungibili se si decidesse di polverizzare le risorse, relativamente limitate, su una pluralità di interventi di modeste dimensioni.

L'orientamento esposto appare peraltro in linea con la filosofia che muove la stessa Unione europea allorché attribuisce particolare importanza (cfr. art. 16 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2082/93) ai progetti di rilevanti dimensioni, ritenuti capaci di favorire in modo decisivo lo sviluppo regionale.

Il Fondo, dunque, non può essere considerato uno strumento per la normale attività di progettazione degli enti, ma deve essere teso al finanziamento di progetti particolarmente rilevanti in termini qualitativi e quantitativi.

Pertanto saranno finanziate le spese tecniche riferite a progetti il cui costo previsto, per lavori e forniture, non sia inferiore a 2 miliardi di lire.

5. I COSTI.

a) Il tasso di interesse:

La norma (comma 58) stabilisce che sulle somme apportate al Fondo sia riconosciuto alla Cassa depositi e prestiti un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa medesima con la tesoreria dello Stato.

I relativi oneri, unitamente a quelli di cui ai successivi punti *b)* e *c)*, sono a carico dei beneficiari, si aggiungono all'anticipazione ricevuta e vengono corrisposti all'atto della restituzione dell'anticipazione.

Il tasso attualmente in vigore sul conto corrente è pari al 4,5% annuo.

b) Le spese di valutazione:

La valutazione effettuata dalla Cassa depositi e prestiti è gratuita. Si precisa che per richieste di anticipazione il cui controvalore in ECU (da determinarsi con riferimento all'ultimo tasso di cambio dell'anno precedente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*) superi l'importo di 500.000 ECU (Lit.1.015.250.000 al cambio del 29 dicembre 1995) la Cassa si riserva di effettuare supplementi di istruttoria. In tali casi le spese di valutazione sono restituite dai beneficiari unitamente all'anticipazione, maggiorate degli interessi calcolati allo stesso tasso previsto per quest'ultima.

c) Le spese di amministrazione:

Sulle somme erogate i beneficiari devono altresì riconoscere alla Cassa depositi e prestiti una commissione annua dello 0,05% a titolo di rimborso delle spese di amministrazione sostenute.

6. RIMBORSO ED EVENTUALI INTERESSI DI MORA.

La norma stabilisce che l'anticipazione, aumentata delle ulteriori spese, costituisce parte integrante del costo dell'opera e viene rimborsata in un'unica soluzione all'atto del perfezionamento della provvista finanziaria (necessaria alla realizzazione dell'opera), risultando in tale provvista compresa la stessa quota di progettazione cofinanziata a livello comunitario.

Trascorsi tre anni dalla data di prima erogazione dell'anticipazione, ovvero due qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva e/o esecutiva, la restituzione è sempre dovuta, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.

Si raccomanda la massima attenzione degli enti beneficiari sulla necessità di assicurare, entro i tempi previsti, i rimborsi dovuti al Fondo, al fine di evitare la procedura di cui al comma 55, che comporta il pagamento degli interessi di mora.

Qualora all'atto del rimborso la normativa che regola l'accesso al credito-Cassa lo dovesse consentire, gli enti beneficiari potranno richiedere, a fronte delle somme comunque dovute, la concessione di un apposito mutuo con oneri di ammortamento a carico del proprio bilancio.

È evidente che, in tale ipotesi, dovendosi ricostituire le disponibilità del Fondo che ha natura rotativa, la Cassa concederebbe il mutuo a valere sui propri fondi al tasso vigente al momento della concessione.

7. I DOCUMENTI ISTRUTTORI

Ai fini istruttori dovrà essere trasmessa la domanda di anticipazione corredata da:

1) Programma di cui al comma 56 dell'art. 1 della legge n. 549/1995;

2) Relazione tecnica, contenente le indicazioni di cui al comma 56;

3) Delibera di assunzione dell'anticipazione adottata dall'organo competente secondo le vigenti normative. La delibera, esecutiva, deve contenere:

a) l'impegno di restituire, all'atto del realizzo della provvista finanziaria e comunque entro il termine massimo di tre anni dalla data di erogazione ovvero di due anni, nel caso in cui le somme siano finalizzate alla progettazione definitiva e/o esecutiva, l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione;

b) l'impegno di corrispondere, all'atto del rimborso dell'anticipazione, alla Cassa depositi e prestiti l'interesse e la commissione per le spese di amministrazione, calcolati rispettivamente al tasso del 4,5% e 0,05% annuo sull'importo dell'anticipazione medesima — maggiorata delle eventuali spese di valutazione — per il periodo intercorrente fra la data di erogazione ed il giorno, compreso, dell'effettivo rimborso;

c) l'assunzione dell'obbligo — qualora l'ente sia soggetto alle disposizioni previste dal nuovo Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali — di effettuare il relativo impegno di spesa sul bilancio pluriennale ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 77/1995;

d) la presa d'atto dell'obbligo a carico dell'ente di corrispondere sulle somme dovute, in caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora calcolati ad un tasso superiore di 5 punti percentuali a quello vigente sul conto corrente di tesoreria al momento della maturazione dei medesimi interessi di mora.

4) Dichiarazione del coordinatore unico/responsabile del procedimento da cui risultino:

a) la fase o le fasi progettuali di cui si richiede il finanziamento, con indicazione del costo complessivo delle spese tecniche previste;

b) i tempi previsti per lo svolgimento dell'attività da finanziare;

c) l'indicazione se la richiesta riguarda un «completamento» o un «lavoro *ex novo*»;

d) l'eventuale appartenenza dell'ente ad una delle aree depresse del territorio nazionale individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b o rientranti nella fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera *c)*, del trattato di Roma, previo accordo con la commissione (cfr. art. 1, lettera *a)*, decreto-legge 32/1995);

e) l'eventuale conformità dell'opera che si intende realizzare alle priorità indicate in specifici documenti di programmazione approvati dalla Unione europea o di iniziativa comunitaria (indicare il documento);

f) le modalità di finanziamento dell'opera, distinguendo tra:

risorse comunitarie, statali, regionali;
risorse provinciali, comunali (mutui Cassa depositi e prestiti, di altri istituti, fondi di bilancio);
risorse private;

g) l'esecutività o immediata eseguibilità della delibera di assunzione dell'anticipazione.

5) Qualsiasi ulteriore documentazione che l'Istituto dovesse ritenere necessario acquisire ai fini istruttori.

8. LA PROCEDURA.

La procedura è articolata nelle fasi della concessione, erogazione e restituzione dell'anticipazione.

Concessione.

8.1 Dopo la valutazione della documentazione trasmessa, il Direttore generale della Cassa, ai sensi del comma 56, concede l'anticipazione.

Con il provvedimento di concessione viene comunicato all'ente:

a) l'importo dell'anticipazione riconosciuta;

b) l'ammontare delle eventuali spese di valutazione sostenute;

c) l'ammontare giornaliero degli oneri che maturano, a titolo di interessi e di commissione per spese di amministrazione, sulle suddette spese di valutazione.

Erogazione.

8.2 Le somministrazioni sono disposte dietro presentazione di idonei documenti giustificativi di spesa (fatture; parcella vidimata dagli ordini professionali competenti).

Dalla data di valuta del mandato decorrono gli interessi e la commissione per spese di amministrazione sulle somme erogate. L'ammontare giornaliero di tali oneri viene comunicato in sede di somministrazione.

Come già esposto al punto 6, dalla data di valuta della prima somministrazione decorre il termine biennale o triennale per la restituzione di tutte le somme dovute.

Restituzione.

8.3 All'atto della provvista finanziaria per la esecuzione dell'opera o allo scadere del termine previsto per la restituzione, l'ente provvede al rimborso delle somme dovute, secondo le medesime modalità previste per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui della Cassa (attraverso la tesoreria provinciale competente per territorio per gli enti locali o, se richiesto, attraverso la tesoreria centrale per le regioni), ovvero, preferibilmente, con bollettino di conto corrente postale che, a richiesta, la Cassa fornisce già predisposto (la Divisione V - Ufficio riscossioni puo essere contattata per qualsiasi problematica connessa alla restituzione dell'anticipazione).

Qualora alle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'opera si provveda mediante mutuo della Cassa depositi e prestiti l'ente, al fine di estinguere l'anticipazione, potrà richiedere di addebitare direttamente le somme dovute in conto del mutuo concesso.

Sarà cura dell'ente provvedere alla tempestiva attivazione delle procedure di finanziamento, in modo da ottenere la concessione del mutuo prima del termine di scadenza previsto per il rimborso dell'anticipazione.

9. REVOCA DELL'ANTICIPAZIONE.

La necessità di assicurare lo spedito funzionamento del Fondo, evitando l'impegno di risorse a favore di attività progettuali che non risultano in grado di svilupparsi secondo l'iter cronologico previsto, impone a questo Istituto di prevedere la revoca delle anticipazioni nell'ipotesi in cui la prima richiesta di somministrazione non pervenga alla Cassa entro un anno dalla data di concessione.

10. ATTIVITÀ VOLTE A FAVORIRE IL COFINANZIAMENTO COMUNITARIO.

La Cassa depositi e prestiti, al fine di agevolare l'ammissione al cofinanziamento comunitario delle opere le cui progettazioni usufruiscono delle risorse del Fondo, trasmetterà alle regioni di riferimento tutte le determine di concessione delle anticipazioni.

Ciò consentirà alle medesime regioni di valutare l'opportunità di inserire le iniziative nei Programmi operativi plurifondo, anche in sede di riprogrammazione periodica dei programmi.

Allo stesso scopo le determine saranno trasmesse, attraverso appositi tabulati periodici, ai Ministeri del bilancio e del tesoro nonché alla Commissione delle Comunità europee.

11. RAPPORTI CON L'UTENZA.

Informazioni sull'utilizzo delle risorse del Fondo possono essere richieste al:

responsabile del procedimento, dott. Nicola Carnemolla - telefono 06/47233359;

responsabile dell'Ufficio tecnico, ing. Lucio Pontecorvi - telefono 06/47232550;

responsabile dell'Ufficio informazioni, dott. Vercillo - telefono 06/47232072.

Il direttore generale: SALVEMINI RISTUCCIA

LEGGE 28 DICEMBRE 1995, n. 549

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(art. 1 commi 54, 55, 56, 57 e 58)

Comma 54: Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, di loro consorzi e di comunità montane, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa, nel limite del 90 per cento, le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per la elaborazione dei progetti di massima, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie, e per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi. La dotazione del Fondo è stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il 60 per cento delle predette risorse è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.

Comma 55: Qualora gli enti locali e le regioni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni.

Comma 56: Gli enti di cui al comma 54, per la copertura delle spese ivi contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonché la prevista copertura finanziaria. Il limite massimo dell'anticipazione, concessa dalla Cassa depositi e prestiti con determinazione del proprio direttore generale a valere sulle disponibilità del Fondo, è pari al 10 per cento del costo presunto dell'opera; per richieste di anticipazione superiori all'importo di 500.000 ECU la Cassa depositi e prestiti, previa valutazione, da espletare anche mediante ricorso a soggetti esterni o a società partecipate dalla Cassa medesima, potrà richiedere integrazioni alla relazione tecnica.

Comma 57: L'anticipazione, aumentata delle eventuali spese di valutazione, costituisce parte integrante del costo dell'opera e viene rimborsata in un'unica soluzione all'atto del perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. Trascorsi tre anni dalla data di concessione dell'anticipazione, ovvero due, qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, gli enti di cui al comma 54 sono tenuti a rimborsare alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera; ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.

Comma 58: Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, è riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la tesoreria dello Stato. I relativi oneri, a carico degli enti beneficiari, si aggiungono all'anticipazione ricevuta e sono rimborsati all'atto della restituzione dell'anticipazione medesima.

96A6699

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 28 settembre 1996, n. F.L. 24/96.

Istruzioni per la richiesta, da parte degli enti locali, del contributo erariale per il finanziamento dell'onere relativo alla concessione di aspettative sindacali.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

A tutte le amministrazioni provinciali

A tutti i comuni

A tutte le comunità montane

e, per conoscenza.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno - Sezione enti locali

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Alla Cassa depositi e prestiti

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione

Alla Scuola superiore dell'Amministrazione civile dell'interno

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Istituto nazionale di statistica

1. *Premessa.*

L'art. 15 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, ha previsto l'assegnazione ai comuni alle province ed alle comunità montane di un contributo erariale corrispondente alla spesa sostenuta dal 1993 e per gli anni successivi dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali. Ciò con riferimento alla disciplina sulle aspettative sindacali contenuta all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333. È previsto che alla copertura della spesa si provvede con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP) versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. È, infine, stabilito che in caso di insufficienza della citata quota d'imposta il contributo è ripartito in proporzione ai fondi disponibili.

Il citato sistema di finanziamento della spesa sostituisce integralmente quello precedente basato sull'utilizzazione del fondo annuale di solidarietà alimentato dalle quote a carico di ciascun ente.

2. *Criteri e modalità di concessione del contributo erariale.*

La nuova normativa prevede che l'onere in questione è finanziato con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali.

Detta quota, versata dalle amministrazioni provinciali in un conto aperto presso il Ministero del tesoro viene annualmente accreditata dal citato dicastero sul capitolo 1601 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero relativo alla competenza dell'anno successivo a quello di riferimento.

Entro il corrente esercizio finanziario, pertanto, sarà accreditata sul cennato capitolo la quota della citata imposta relativa al 1995. Sulla base della quota già accreditata lo scorso anno, relativa al 1994 — già distribuita agli enti locali con criteri perequativi a norma del comma 2 del citato art. 6 del decreto-legge n. 66, del 1989 — può prevedersi che l'ammontare della somma da accreditare si aggirerà intorno ai 60 miliardi.

Al momento, lo scrivente non è in grado di conoscere se tale stanziamento sarà sufficiente per provvedere al finanziamento della intera spesa relativa alla concessione delle aspettative sindacali degli anni 1993, 1994 e 1995 o se potrà provvedersi in una prima fase in proporzione alla somma disponibile.

Poiché è indispensabile impegnare i fondi sul citato capitolo 1601 entro il corrente esercizio per poter provvedere al relativo pagamento nell'anno 1997, è necessario conoscere con urgenza gli importi da impegnare in favore di ciascun ente che dovranno, pertanto essere tempestivamente comunicati dagli enti stessi distinti per esercizio finanziario a partire dal 1993 e fino al 1995.

È stato, pertanto, predisposto l'unito modello di certificato per la richiesta del contributo da parte di tutti gli enti locali interessati compresi quelli che in varie forme hanno già prodotto richiesta di finanziamento dell'onere con l'utilizzazione del fondo di solidarietà di cui sopra.

3. *Certificazione da produrre per ottenere il contributo.*

Nel certificato gli enti debbono indicare gli elementi informativi del personale interessato, l'ammontare del trattamento economico annuo spettante a ciascun dipendente cui è stata concessa l'aspettativa sindacale comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'ente, il periodo relativo all'anno di riferimento della richiesta per il quale è stata concessa l'aspettativa sindacale nonché l'ammontare del contributo richiesto. Dovrà compilarsi un certificato per ciascun esercizio finanziario dal 1993 al 1995. I certificati dovranno essere trasmessi con urgenza perché come già precisato, questo Ministero dovrà impegnare i fondi entro il corrente esercizio finanziario, indicando per ciascun ente locale la somma dovuta.

È, pertanto, necessario che gli enti provvedano a trasmettere i certificati alla prefettura competente per territorio entro il termine del 31 ottobre 1996. È il caso di precisare che eventuali ritardi nella trasmissione dei certificati possono comportare l'esclusione dell'ente dal pagamento del contributo in quanto sarà possibile l'erogazione dei fondi solo in favore degli enti elencati nel decreto di impegno dei fondi sul competente capitolo del bilancio dello Stato.

4. *Adempimenti delle prefetture.*

Le prefetture dovranno consegnare agli enti locali copia della presente circolare e dell'allegato modello preferibilmente a seguito di una riunione di servizio con invito a provvedere all'invio dei certificati entro il termine del 31 ottobre 1996.

Le prefetture stesse provvederanno a trasmettere a questo Ministero i certificati stessi in un unico plico entro il 10 novembre 1996.

Sarà gradito un cenno di riscontro e di adempimento.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

ALLEGATO

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ERARIALE DELL'ANNO 19......
PER L'ASPETTATIVA SINDACALE CONCESSA AL PERSONALE DIPENDENTE

Codice ente

Comune di .... (prov. ....) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

O amministrazione provinciale di .... (prov. ....) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

O comunità montana .... (prov. ....) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Notizie sul personale cognome, nome e data di nascita	Trattamento economico lordo annuo (comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'ente)	Periodo dell'anno (a cui si riferisce la richiesta dal giorno .... al giorno ....)	Importo del contributo richiesto

I sottoscritti attestano sotto la propria responsabilità l'esattezza dei dati sopportati.

.... li, ...

Il segretario Il ragioniere

96A6735

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompense al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1996 è stata conferita la seguente ricompensa al valore dell'Esercito:

Medaglia d'oro «alla memoria»

Al mar ord Giuseppe Fanunza, nato il 20 agosto 1963 a Sant'Andrea Frius (Cagliari), con la motivazione: «Sottufficiale, comandante la 1ª squadra artificieri del 1° reparto rifornimenti di Alessandria della regione militare nord-ovest, si è sempre prodigato, anche in condizioni di estrema difficoltà ed a rischio della propria vita, in numerosi e rischiosi interventi di rimozione e disinnesco di ordigni esplosivi la cui esplosione avrebbe provocato gravi conseguenze, dimostrando eccezionale ardimento e somma perizia. La sua opera, che sovente è valsa a salvare persone esposte a immediato e grave pericolo, ha riscosso più volte il riconoscimento e l'apprezzamento delle autorità e della popolazione contribuendo a rafforzare il prestigio dell'Esercito, anche al di fuori dei confini della regione. Periva, il 2 giugno 1995, nel tentativo di disinnescare una una bomba di aereo (residuato bellico), rinvenuta in località Boschetto di Chivasso Fulgido esempio di elette virtù di soldato, di radicato senso civico e di generoso altruismo». Boschetto di Chivasso, 2 giugno 1995

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1996 è stata conferita la seguente ricompensa al valore dell'Esercito:

Medaglia d'oro «alla memoria»

Al serg magg. Francesco Piccolo, nato il 15 giugno 1965 a Cisterna di Latina (Latina), con la motivazione: «Sottufficiale artificiere della 1ª squadra artificieri del 1° reparto rifornimenti di Alessandria della regione militare nord-ovest, si è sempre prodigato, anche in condizioni di estrema difficoltà ed a rischio della propria vita, in numerosi e rischiosi interventi di rimozione e di disinnesco di ordigni esplosivi la cui esplosione avrebbe provocato gravi conseguenze, dimostrando eccezionale ardimento e somma perizia. La sua opera, che sovente è valsa a salvare persone esposte a immediato e grave pericolo, ha riscosso più volte il riconoscimento e l'apprezzamento delle autorità e della popolazione, contribuendo a rafforzare il prestigio dell'esercito, anche al di fuori dei confini della regione Periva, il 2 giugno 1995, nel tentativo di disinnescare una bomba di aereo (residuato bellico), rinvenuta in località Boschetto di Chivasso. Fulgido esempio di elette virtù di soldato, di radicato senso civico e di generoso altruismo». Boschetto di Chivasso, 2 giugno 1995.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1996 è stata conferita la seguente ricompensa al valore dell'Esercito:

Medaglia d'argento

Al serg. magg Carlo Conqua, nato il 7 gennaio 1965 a Cagliari con la motivazione: «Sottufficiale, artificiere della 1ª squadra artificieri del 1° reparto rifornimenti di Alessandria della regione militare nord-ovest, nei numerosi interventi connessi al suo incarico, spesso compiuti in condizioni di estrema difficoltà ed a rischio della propria vita, ha dato prova di alto senso del dovere e di responsabilità uniti ad una elevata competenza tecnico professionale. Durante l'ultimo intervento, veniva investito dallo scoppio di una bomba d'aereo americana (residuato bellico), riportando gravi lesioni. In questa occasione, come in tanti altri interventi, spesso espletati in condizioni di rischio e di estrema difficoltà, il sottufficiale ha dimostrato coraggio ed alto senso di altruismo, riscuotendo il riconoscimento e l'apprezzamento delle autorità e della popolazione e rafforzando il prestigio dell'Esercito» Boschetto di Chivasso, 2 giugno 1995.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1996 è stata conferita la seguente ricompensa al valore dell'Esercito:

Medaglia d'argento

Al serg. Vincenzo D'Alba, nato l'11 luglio 1971 a Palermo, con la motivazione: «Sottufficiale, artificiere della 1ª squadra artificieri del 1° reparto rifornimenti di Alessandria della regione militare nord-ovest, nei numerosi interventi connessi al suo incarico, spesso compiuti in condizioni di estrema difficoltà ed a rischio della propria vita, ha dato prova di alto senso del dovere e di responsabilità uniti ad una elevata competenza tecnico professionale. Durante l'ultimo intervento, veniva investito dallo scoppio di una bomba d'aereo americana (residuato bellico), riportando gravi lesioni. In questa occasione, come in tanti altri interventi, spesso espletati in condizioni di rischio e di estrema difficoltà, il sottufficiale ha dimostrato coraggio ed alto senso di altruismo, riscuotendo il riconoscimento e l'apprezzamento delle autorità e della popolazione e rafforzando il prestigio dell'Esercito». Boschetto di Chivasso, 2 giugno 1995

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1996 è stata conferita la seguente ricompensa al valore dell'Esercito:

Medaglia d'argento

Al opr. artf. Pierluigi Dagnino, nato il 20 dicembre 1957 a Genova, con la motivazione «Operaio artificiere della 1ª squadra artificieri del 1° reparto rifornimenti di Alessandria della regione militare nord-ovest, nei numerosi interventi connessi al suo incarico, spesso compiuti in condizioni di estrema difficoltà ed a rischio della propria vita, ha dato prova di alto senso del dovere e di responsabilità uniti ad una elevata competenza tecnico professionale Durante l'ultimo intervento, veniva investito dallo scoppio di una bomba d'aereo americana (residuato bellico), riportando gravi lesioni. In questa occasione, come in tanti altri interventi, spesso espletati in condizioni di rischio e di estrema difficoltà, l'artificiere ha dimostrato coraggio ed alto senso di altruismo, riscuotendo il riconoscimento e l'apprezzamento delle autorità e della popolazione e rafforzando il prestigio dell'Esercito». Boschetto di Chivasso, 2 giugno 1995.

96A6736

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Sider calce, con sede in Campiglia Marittima (Livorno) e unità di Campiglia Marittima (Livorno), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 14 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,78 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentatrè unità, su un organico complessivo di quarantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Sider calce, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 30 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Il Gabbiano c/o Ilva, con sede in Napoli e unità di Bagnoli (Napoli), per i

ıli è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per nesı, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali 0 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di oratori pari a ventidue unità, su un organico complessivo di entodue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — 'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti la S p.a. Il Gabbiano c/o Ilva — a corrispondere i particolari benefici visti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con dificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, istrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, lio n. 237.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996 è autorizzata, per il iodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo ıma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con dificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi vista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. Acquario, con e in Roma e unità c/o Alenia di Capodichino (Napoli), per i quali è o stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la ızione massima dell'orario di lavoro da 30 ore settimanali a 20 ore die settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari enti unità, su un organico complessivo di ventidue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — l'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti la S.r.l. Acquario — a corrispondere i particolari benefici previsti dai nmi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del reto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, la legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità ividuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla rte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996 è autorizzata, per il iodo dal 1° gennaio 1995 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del ttamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo nma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con dificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi vista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rebagliati Pippo, ı sede in Savona e unità di Savona, per i quali è stato stipulato un itratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di oro da 40 ore settimanali a 26,10 ore medie settimanali nei confronti un numero massimo di lavoratori pari a novantasette unità, su un anico complessivo di novantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — l'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti la S.r.l. Rebagliati Pippo — a corrispondere i particolari benefici visti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 l'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con dificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, istrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, lio n. 237.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996 è autorizzata, per il iodo dall'11 aprile 1995 al 10 aprile 1996, la corresponsione del ttamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo nma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con dificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi vista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Tucci, con e in Andria (Bari) e unità di Andria (Bari), per i quali è stato stipulato contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione ssima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie timanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a santaquattro unità, su un organico complessivo di ottantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — l'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti la S.r.l. F.lli Tucci — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Lane G. Marzotto e Figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unità di Rassina (Arezzo) e Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 19 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a millecentosettantuno unità, su un organico complessivo di millequattrocentocinquantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Lane G. Marzotto e Figli — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria, ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonifica Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a settantadue unità, su un organico complessivo di quattrocentocinquanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonifica Gruppo Iritecna — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria, ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge

30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Acque Albule, con sede in Bagni di Tivoli (Roma) e unità di Bagni di Tivoli (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantasette unità, su un organico complessivo di cinquantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Acque Albule — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 2 agosto 1996, n 404, nei limiti finanziari posti al comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n 1, foglio n 24.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 20 dicembre 1995 al 17 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unità di San Mauro Torinese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trenta unità, su un organico complessivo di trecentoquaranta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Cartiere Burgo — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 2 agosto 1996, n 404, nei limiti finanziari posti al comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n 24

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° luglio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 2 agosto 1996, n 404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. I A.C. - Industria Adriatica Confezioni, con sede in Chieti-Scalo (Chieti) e unità di Chieti-Scalo (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoquaranta unità, su un organico complessivo di trecentoquarantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a I A.C. - Industria Adriatica Confezioni — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti al comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n 24.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. Nuova Sicurvis, con sede in Cagliari e unità di Cagliari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 7 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantatre unità, su un organico complessivo di novantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l Nuova Sicurvis — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 28 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Irfi, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trenta unità, su un organico complessivo di centonovantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irfi — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Biomedica Foscama, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centodiciotto unità, su un organico complessivo di centosessantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. Biomedica Foscama — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Enichem, con sede in Milano e unità di Priolo (Siracusa), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da un massimo di 1.426 lavoratori di cui 720 giornalieri da 39 a 35,45 ore medie settimanali, e 706 turnisti da 36 a 33 ore medie settimanali, su un organico complessivo di tredicimilasettecentoquindici lavoratori.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Enichem — a corrispondere i particolari benefici previsti

dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria, ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 3 giugno 1994 al 2 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem, con sede in Milano e unità di Sarroch (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 471 lavoratori di cui 217 giornalieri da 39 a 35,30 ore medie settimanali, e 254 turnisti da 36 a 34,30 ore medie settimanali, su un organico complessivo di tredicimilasettecentoquindici lavoratori.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria, ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

96A6737

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Rapporti commerciali con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) e con i territori della Repubblica di Bosnia-Erzegovina sotto il controllo delle forze serbo-bosniache. (Comunicato n. 16 dell'11 ottobre 1996).

Si comunica che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, con la risoluzione n. 1074 del 1° ottobre 1996, ha disposto con effetto immediato la rimozione delle sanzioni nei confronti di Serbia-Montenegro e dei territori della Bosnia-Erzegovina sotto il controllo dei serbi di Bosnia.

Pertanto, con pari effetto, i rapporti con i predetti Paesi e territori sono regolati sulla base della disciplina generale degli scambi prevista tra l'U.E. ed i Paesi terzi.

Sono in fase di adozione i relativi provvedimenti comunitari.

96A6755

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Fissazione della data di presentazione delle proposte volte ad ottenere finanziamenti nell'ambito del programma finanziario comunitario «Life Ambiente» per l'annualità 1997.

Con decreto 9 ottobre 1996 il Ministro dell'ambiente ha ritenuto di fissare la data di presentazione delle proposte volte ad ottenere finanziamenti nell'ambito del programma finanziario comunitario «Life Ambiente» per l'annualità 1997.

Le proposte dovranno essere presentate al Ministero dell'ambiente - ufficio di gabinetto entro il 30 novembre 1996 nell'osservanza delle istruzioni specificate nell'opuscolo informativo all'uopo predisposto. Il menzionato opuscolo è disponibile presso il Ministero dell'ambiente - Piazza Venezia, 11 - Roma, o può essere acquisito tramite Internet al seguente indirizzo: http: // europa. eu. int/en/comm/dg 11/cnvproj/env/life.htm.

96A6756

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 ottobre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1529,36
ECU	1907,88
Marco tedesco	993,74
Franco francese	293,60
Lira sterlina	2421,74
Fiorino olandese	885,66
Franco belga	48,230
Peseta spagnola	11,819
Corona danese	259,26
Lira irlandese	2459,21
Dracma greca	6,355
Escudo portoghese	9,834
Dollaro canadese	1131,10
Yen giapponese	13,627
Franco svizzero	1208,88
Scellino austriaco	141,24
Corona norvegese	234,29
Corona svedese	231,02
Marco finlandese	332,83
Dollaro australiano	1210,18

96A6804

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente: «Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione "Milziade Tirandi", in Brescia». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1996).

Nel titolo dell'estratto riportato sia nel sommario che a pag. 44, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Riconoscimento della personalità giuridica* della fondazione ...», leggasi: «*Approvazione del nuovo statuto* della fondazione ...»; inoltre, nel testo, dove è scritto: «Con decreto ministeriale del 17 giugno 1996 *è stata riconosciuta la personalità giuridica* della fondazione "Milziade Tirandi" con sede in Brescia, *ed è stato approvato lo statuto*», leggasi: «Con decreto ministeriale 17 giugno 1996 *è stato approvato il nuovo statuto* della fondazione *universitaria* "Milziade Tirandi" con sede in Brescia».

96A6770

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189